



Tutela patrimonio

Per l'impresa

## Cover azienda Assicurazione modulare per l'impresa

Il presente Fascicolo informativo contenente:

- Nota informativa e Glossario
- Condizioni Generali di Assicurazione
- Informativa trattamento dati personali

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.



**Nota Informativa**

## **Sommario**

### **A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

- 1. Informazioni generali**
- 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società (dati al 31 dicembre 2009)**

### **B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

- 3. Durata e rinnovo del contratto**
- 4. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni**
- 5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio**
- 6. Aggravamento e diminuzione del rischio**
- 7. Premi**
- 8. Rivalse**
- 9. Diritto di recesso**
- 10. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto**
- 11. Legge applicabile al contratto**
- 12. Regime fiscale**
- 13. Informazioni in corso di contratto**

### **C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

- 14. Sinistri – liquidazione dell'indennizzo**
- 15. Reclami**
- 16. Arbitrato**

### **GLOSSARIO**

### Nota Informativa

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

#### A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

##### 1. Informazioni generali

###### *Denominazione sociale e forma giuridica dell'impresa di assicurazione*

L'impresa di assicurazione – denominata nel seguito "Società" – è Nationale Suisse S.p.A., società unipersonale appartenente al Gruppo Nationale Suisse, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi con il numero 013, e direttamente controllata dalla compagnia di assicurazioni Nationale Suisse SA con sede a Basilea (Svizzera).

###### *Sede legale*

La Sede legale e la Direzione Generale sono in via XXV Aprile, 2 – 20097 San Donato Milanese (MI) – Italia.

###### *Recapito telefonico, sito internet e indirizzo di posta elettronica*

tel. 02 516031, [www.nationalesuisse.it](http://www.nationalesuisse.it), [info@nationalesuisse.it](mailto:info@nationalesuisse.it)

###### *Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni*

La Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale del 6 ottobre 1972, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 274 del 20 ottobre 1972 ed iscritta all'albo delle imprese di assicurazione con il numero 1.00038.

##### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società (dati al 31 dicembre 2009)

###### *Patrimonio netto*

L'ammontare del patrimonio netto della Società è pari a 16,85 milioni di euro, così ripartiti:

- capitale sociale 12,00 milioni di euro
- riserve patrimoniali 0,48 milioni di euro
- utile degli esercizi 4,37 milioni di euro

###### *Indice di solvibilità*

L'indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente (quest'ultimo calcolato in funzione dei premi incassati o dell'onere dei sinistri), è pari a 2,04.

Si precisa che il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto della Società al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende:

- a) il capitale sociale versato;
- b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni;
- c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare;
- d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo.

#### B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

##### 3. Durata e rinnovo del contratto

La polizza prevede il tacito rinnovo a scadenza e pertanto, in assenza di disdetta, si rinnova automaticamente – ad ogni ricorrenza annuale della prima scadenza del contratto – per un anno; in caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art.1901, 2° comma, del Codice Civile.

##### **AVVERTENZA**

Il Contraente può dare disdetta alla Società inviando comunicazione a quest'ultima almeno 60 giorni prima della scadenza (originaria o rinnovata) del contratto mediante lettera raccomandata, così come indicato all'articolo "Proroga dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

## NOTA INFORMATIVA

### 4. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

#### Modulo all risks (incendio e altri danni ai beni)

Con il presente modulo della polizza Cover azienda si assicurano le imprese e/o i depositi.

Le coperture del modulo "Incendio ed altri danni ai beni" sono prestate nella formula *all risks*, sono cioè indennizzati tutti i danni non rientranti nelle esclusioni (si segnala in particolare che non sono assicurati i danni da furto e rapina). Per conoscere nel dettaglio le esclusioni previste dal contratto si rimanda all'omonimo articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione. Per alcuni danni materiali l'assicurazione è prestata con limitazioni per il cui approfondimento si rinvia all'articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione intitolato "Delimitazione dell'assicurazione".

Nell'articolo "Oggetto dell'assicurazione" al quale si rimanda integralmente, sono precisati i danni materiali consequenziali e sono indicati i limiti di rimborso di determinate spese.

La copertura è sempre prestata per Macchinari, attrezzatura e arredamento e merci e può esser estesa anche ai Locali ove si svolge l'attività indicata in polizza.

#### Personalizzazioni

Attivando le relative Condizioni particolari l'Assicurato può estendere la propria copertura assicurativa anche ai danni derivanti da:

- Atti dolosi, atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio
- Fenomeno elettrico
- Merci in refrigerazione
- Interruzione di attività
- Merci e/o macchinario, attrezzatura e arredamento posti all'esterno, merci presso terzi
- Spese per rifacimento e riparazione cose particolari (disegni, microfilm, nastri e supporti informatici, modelli, stampi, clichés, ecc.).

Nell'ambito del modulo all risks è possibile anche attivare la garanzia **ricorso terzi** la quale tiene indenne l'Assicurato dalle somme che egli è tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni cagionati alle cose di terzi da sinistri dovuti ad incendio o altro evento assicurato.

L'Assicurato può anche decidere di tutelarsi da eventuali azioni di rivalsa da parte della Società o di assumere in proprio parte del rischio (attivando le relative Condizioni particolari):

- Rinuncia alla rivalsa da parte della Società
- Franchigia di € 2.000 su tutti i sinistri indennizzabili a termini del presente modulo

<b>AVVERTENZA</b>			
<b>Assicurazione</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Franchigia</b>	<b>Scoperto</b>
Franchigia base (esclusi rotture di cristalli, danni d'acqua, incendio, fulmine, esplosione e scoppio)		€ 750	-
Spese per demolire, sgomberare, trattare e trasportare i residui	10% importo indennizzabile	-	-
Spese per rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare le cose indenni	10% importo indennizzabile	-	-
Costi ed oneri di urbanizzazione	10% indennizzo "Locali" massimo € 10.000	-	-
Onorari di riprogettazione	10% indennizzo "Locali" massimo € 10.000	-	-
Spese ed onorari del perito	10% importo indennizzabile massimo € 10.000	-	-
Pigioni non percepibili	10% somma assicurata "Locali" massimo € 5.000	-	-
Fenomeni atmosferici	80% somme assicurate 10% somma assicurata "Locali" massimo € 5.000 per serramenti, vetrate, lucernari, recinzioni, cancelli, manufatti di plastica per grandine, lastre di fibrocemento o cemento amianto	€ 500	-
Sovraccarico di neve	70% somme assicurate	-	10% min € 1.000 max € 50.000

## NOTA INFORMATIVA

<b>AVVERTENZA</b>			
<b>Assicurazione</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Franchigia</b>	<b>Scoperto</b>
Gelo (rottura condutture causate da ...)	€ 10.000	€ 250	-
Spese ricerca e riparazione seguito gelo	€ 5.000	€ 150	-
Spese ricerca e riparazione per fuoriuscita acqua	€ 10.000	€ 150	-
Fuoriuscita d'acqua per traboccamento, intasamento, occlusione, rigurgito fognature, infiltrazione acqua piovana e di disgelo	€ 20.000	€ 750	-
Ricerca guasto e riparazione o sostituzione a seguito di fuoriuscita d'acqua per traboccamento, intasamento, occlusione, rigurgito fognature, infiltrazione acqua piovana e di disgelo	€ 5.000	€ 150	-
Crollo e collasso strutturale	€ 25.000	€ 1.000	-
Lastre	€ 10.000 – limite € 3.000 singola lastra	-	-
Atti dolosi	80% somme assicurate	-	10% min € 250
Fenomeno elettrico		€ 150	-
Contenuto all'esterno o presso terzi	10% somma assicurata "Macchinario, attrezzatura, ecc ..." massimo € 10.000	-	-
Titoli di credito e di pegno, monete, biglietti di banca	10% importo indennizzabile massimo € 20.000	-	-
Raccolte e collezioni	10% importo indennizzabile massimo € 10.000	-	-
Gioielli e preziosi	10% importo indennizzabile massimo € 5.000	-	-
Quadri, tappeti, oggetti d'arte	€ 10.000 per singolo oggetto	-	-

Per ulteriori aspetti di dettaglio della garanzia si rimanda al Modulo All Risks delle Condizioni Generali di Assicurazione.

### Esempio

Danno da fenomeni atmosferici ai locali: 120.000 euro  
 Somma assicurata "Locali": 350.000 euro  
 Limite di indennizzo: 80% della somma assicurata "Locali"  
 Somma indennizzabile "Locali": 350.000 x 80% = 280.000 euro  
 Franchigia di 500 euro  
 Somma indennizzata: 120.000 – 500 (franchigia) = 119.500 euro

### AVVERTENZA

Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazioni agli articoli "Esclusioni", "Cose escluse dall'assicurazione" e "Delimitazione dell'assicurazione" del Modulo All Risks (incendio e altri danni ai beni), nonché nelle Condizioni particolari eventualmente richiamate.

#### *Assicurazione parziale – Regola proporzionale*

Per ottenere un indennizzo completo contro i danni da incendio è necessario assicurare correttamente il valore del fabbricato. Infatti, in caso di sottoassicurazione, quando cioè la somma assicurata in polizza è inferiore al valore effettivo del bene al momento del sinistro, l'assicuratore riduce l'indennizzo in modo proporzionale: l'assicurato in questo caso non ha coperto interamente il valore del bene, quindi si assume in proprio il rischio per la parte che eccede la somma assicurata in polizza. Si rimanda per ulteriori approfondimenti all'articolo "Assicurazione parziale" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Al fine di chiarire le modalità di applicazione dell'assicurazione parziale si riporta di seguito un esempio.

### Esempio

Valore del fabbricato al momento del sinistro: € 400.000  
 Valore assicurato in polizza: € 200.000  
 Danno da incendio: € 100.000  
 Somma indennizzata: € 50.000 euro (pari al rapporto tra il valore del fabbricato al momento del sinistro e la somma assicurata)

Si segnala che, comunque, in polizza è prevista una tolleranza del 10% per il cui dettaglio si rinvia all'articolo "Assicurazione parziale" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

## NOTA INFORMATIVA

### Modulo furto

Se attivata l'assicurazione contro il furto tutela, nei limiti di quanto convenuto, dai danni derivanti da:

- Furto
  - \* con rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili
  - \* con scalata o con introduzione clandestina
  - \* commesso dai dipendenti fuori dall'orario di lavoro
  - \* commesso attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante
- Rapina, anche iniziata all'esterno dei locali
- Estorsioni
- Guasti e atti vandalici commessi in occasione di furto o rapina
- Furto o rapina ai Portavalori
- Spese per rifacimento di documenti personali
- Furto e rapina commessi con veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato o al Contraente

Garanzie complementari (attivabili solo se espressamente richiamate):

- Spese onorari peritali
- Danni a merci in deposito e/o lavorazione presso terzi
- Spese per rifacimento e riparazione cose particolari (disegni, microfilm, schede, nastri e supporti informatici, modelli, stampi, clichés).

In caso di presenza di "Mezzi avanzati di protezione e chiusura dei locali" e/o di "Impianto di allarme" la polizza prevede una riduzione di premio relativo alla sola assicurazione contro il Furto.

L'Assicurato, attivando la relativa Condizione particolare, può anche decidere di assumere in proprio una parte del rischio:

- Franchigia pari al 10% della somma assicurata, con il limite massimo di € 2.500.

Per ulteriori aspetti di dettaglio della garanzia si rimanda al Modulo Furto delle Condizioni Generali di Assicurazione.

<b>AVVERTENZA</b>			
<b>Assicurazione</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Franchigia</b>	<b>Scoperto</b>
Guasti cagionati dai ladri	€ 3.000	-	-
Atti vandalici	20% della somma assicurata	-	-
Portavalori	10% somma assicurata massimo € 5.000	-	10%
Spese rifacimento documenti	€ 1.000	-	-
Furto e rapina commessi con veicoli ricoverati nei locali		-	20%
Spese ed onorari dei periti	5% importo indennizzabile massimo € 5.000	-	-
Merci presso terzi e fiere	10% della somma assicurata	-	-
Cose particolari	20% somma assicurata massimo € 5.000	-	-
Titoli di credito e di pegno, monete, biglietti di banca	10% somma assicurata massimo € 5.000	-	-
Raccolte e collezioni	10% somma assicurata massimo € 10.000	-	-
Gioielli e preziosi	10% somma assicurata massimo € 5.000	-	-
Quadri, tappeti, oggetti d'arte	€ 10.000 per singolo oggetto	-	-

#### **Esempio**

Danno da furto ai portavalori: 10.000 euro

Somma assicurata "Furto": 30.000 euro

Limite di indennizzo: 10% della somma assicurata "Furto" con il massimo di 5.000 euro

Limite di indennizzo: 30.000 x 10% = 3.000 euro

Scoperto del 10%

Somma indennizzata: 3.000 - 10% di scoperto = 3.000 - (3.000 x 10%) = 3.000 - 300 = 2.700 euro

#### **AVVERTENZA**

Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazioni all'articolo "Esclusioni" del Modulo Furto, nonché nelle Condizioni particolari eventualmente richiamate.

## NOTA INFORMATIVA

### Modulo Rischi Elettronici

L'assicurazione Rischi Elettronici della polizza Cover azienda, prestata nella formula *all risks*, rimborsa i danni causati ad apparecchiature e impianti elettronici di età non superiore a 7 anni, da un qualunque evento accidentale, compresi quelli di furto e rapina, non espressamente escluso. Per conoscere nel dettaglio le esclusioni previste dal contratto si rimanda all'omonimo articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Tra le garanzie complementari (attivabili solo se espressamente richiamate):

- Atti dolosi, atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio
- Tubi speciali e valvole elettroniche
- Supporti di dati

L'Assicurato può anche decidere di limitare la propria copertura, escludendo i danni di furto e rapina.

<b>AVVERTENZA</b>			
<b>Assicurazione</b>	<b>Limite di indennizzo</b>	<b>Franchigia</b>	<b>Scoperto</b>
Franchigia base		€ 150	-
Spese noleggio apparecchiature in sostituzione temporanea	€ 600	-	-
Supporti di dati	20% somma assicurata	-	5% min € 250
Atti dolosi	80% somma assicurata	€ 250	-

### **Esempio**

Danno da "supporti di dati": 5.000 euro

Somma assicurata "Rischi elettronici": 30.000 euro

Limite di indennizzo: 20% della somma assicurata "Rischi elettronici"

Limite di indennizzo: 30.000 x 20% = 6.000 euro

Scoperto del 5% con il minimo di 250 euro

Somma indennizzata: 5.000 - 5% di scoperto = 5.000 - (5.000 x 5%) = 5.000 - 250 = 4.750 euro

### **AVVERTENZA**

Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazioni all'articolo "Esclusioni" del Modulo Rischi Elettronici, nonché nelle Condizioni particolari eventualmente richiamate.

### Modulo Responsabilità Civile

La garanzia Responsabilità Civile di Cover azienda è l'assicurazione che tutela l'attività d'impresa, nei limiti dei massimali indicati in polizza, dalle conseguenze economiche che possono derivare da danni involontariamente cagionati a terzi per fatti riguardanti: l'esercizio dell'attività d'impresa, la proprietà dei locali in cui si svolge la citata attività nonché gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro.

Per ulteriori aspetti di dettaglio della garanzia si rimanda al Modulo Responsabilità Civile delle Condizioni Generali di Assicurazione.

### **AVVERTENZA**

Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazioni all'articolo "Esclusioni" del Modulo Responsabilità civile, nonché nelle Condizioni particolari eventualmente richiamate.

### *Responsabilità Civile dell'Attività (R.C.T.)*

La garanzia di Responsabilità Civile dell'attività è obbligatoria se attivato il modulo Responsabilità civile. A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di seguito sono elencati una serie di rischi assicurati

- Conduzione dei locali
- Proprietà o uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e di bevande gestione del posto di ristoro o della mensa aziendale
- Proprietà di macchinario, attrezzatura, arredamento e merci posti all'esterno dei locali
- Gestione dei servizi sanitari aziendali
- Impiego di macchinari, macchine operatrici, mezzi di sollevamento
- Proprietà e manutenzione insegne e cartelli pubblicitari nonché striscioni
- Partecipazione a esposizioni, mostre, fiere, mercati
- Operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merci
- Danni subiti da veicoli in sosta o parcheggio
- Servizio di vigilanza anche armata e con cani

## NOTA INFORMATIVA

Garanzie complementari (attivabili solo se espressamente richiamate):

- Danni da interruzione o sospensione di attività
- Danni da incendio a cose altrui ed a quelle che non possono essere rimosse che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori presso terzi
- Danni a mezzi sotto carico e scarico
- Danni da inquinamento accidentale
- Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro
- Committenza veicoli a motore
- Danni ai veicoli in consegna, custodia e riparazione
- Danni a cose in consegna, custodia o movimentate (esclusi veicoli a motore)
- Responsabilità civile derivante da cessione lavori in subappalto
- Responsabilità civile postuma per attività previste dalla legge 46/1990
- Responsabilità civile postuma per carrozzerie, elettrauto e autofficine
- Responsabilità civile postuma per attività, diverse da quelle previste dalla legge 46/1990, di installazione, manutenzione e riparazione

### *Responsabilità Civile derivante dalla proprietà dei Locali (R.C.T.)*

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di seguito sono elencati una serie di rischi assicurati

- Proprietà dei locali
- Esecuzione lavori di ordinaria manutenzione
- Proprietà di antenne e paraboliche
- Proprietà spazi adiacenti, anche tenuti a giardino e/o parchi
- Spargimento d'acqua per rottura accidentale di tubazioni o condutture
- Proprietà di recinzioni, cancellate e cancelli anche automatici

### *Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)*

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di seguito sono elencati una serie di rischi assicurati

- Azioni di regresso/surroga dell'Inail o dell'Inps
- Responsabilità civile verso i dipendenti ai sensi del Codice Civile
- Franchigia R.C. verso prestatori di lavoro

L'Assicurato ha inoltre facoltà di rendere operante una franchigia di € 1.500 su tutti i sinistri indennizzabili a termini del presente modulo, assumendo in proprio una parte del rischio e ottenendo così' una riduzione del premio.

<b>AVVERTENZA</b>			
<b>Assicurazione</b>	<b>Limite di risarcimento</b>	<b>Franchigia</b>	<b>Scoperto</b>
Danni da interruzione o sospensione di attività	€ 50.000	-	10% min. € 1.500
Lavori presso terzi	€ 75.000	€ 250	-
Inquinamento accidentale	€ 50.000	-	10% min. € 1.500
Veicoli in consegna, custodia e riparazione	€ 25.000	-	10% min. € 250
Cose in consegna, custodia o movimentate	€ 5.000	€ 250	-
Postuma Legge 46/90	€ 50.000	-	10% min. € 250
Postuma per carrozzerie, elettrauto e autofficine	€ 30.000	-	10% min. € 250
Postuma installazione, manutenzione e riparazione	€ 50.000	-	10% min. € 250

### Modulo Tutela Legale

Il contratto assicura, in collaborazione con ARAG – Assicurazione Rischi Automobilistici e Generali S.p.A., la tutela legale dell'Assicurato nella difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, per fatti inerenti all'esercizio dell'attività dichiarata, nel limite convenuto di € 30.000 per singolo caso assicurativo.

A solo titolo esemplificativo ma non esaustivo, di seguito sono elencate una serie di prestazioni assicurate:

- Pretese al risarcimento per danni fisici subiti per fatti illeciti di terzi
- Pretese al risarcimento per danni alle cose subiti per fatto illecito di terzi
- Assistenza legale in controversie relative alla proprietà o conduzione dei locali ove si svolge l'attività
- Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni
- Difesa penale per delitti dolosi compresi le violazioni in materia fiscale ed amministrativa
- Assistenza legale in controversie individuali di lavoro
- Assistenza legale in controversie per inadempienze contrattuali proprie o di controparte per forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate

## NOTA INFORMATIVA

Garanzie complementari (attivabili solo se espressamente richiamate):

- Pacchetto sicurezza:
  - \* Sicurezza sul posto di lavoro
  - \* Sicurezza ed igiene alimentare
  - \* Tutela della privacy
- Controversie contrattuali con i clienti per forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate.

### 5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio

È assolutamente necessario che all'atto della stipulazione del contratto il Contraente fornisca risposte precise e veritiere alle domande circa lo stato del rischio e sui propri precedenti assicurativi.

#### AVVERTENZA

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione come espressamente indicato all'articolo "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

### 6. Aggravamento e diminuzione del rischio

#### *Aggravamento del rischio*

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata, di ogni aggravamento del rischio. Si rimanda al relativo articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione di quanto sopra.

A titolo esemplificativo, determinano aggravamenti del rischio, rispettivamente per le assicurazioni incendio, furto e responsabilità civile, i seguenti eventi:

- apertura di un deposito di infiammabili al piano sottostante quello in cui è posta l'abitazione;
- elevazione di un ponteggio per lavori di manutenzione del fabbricato dove è posta l'abitazione;
- repentino peggioramento delle condizioni di statica e manutenzione del fabbricato in cui è posta l'abitazione (aumenta il rischio di richieste di risarcimento per danni da rovina di edifici).

#### *Diminuzione del rischio*

Nel caso di diminuzione del rischio l'Assicurato ha facoltà di comunicare la variazione intervenuta alla Società e il diritto di vedere ridotto il premio da parte di quest'ultima, secondo le modalità indicate al relativo articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione.

### 7. Premi

L'assicurazione è il contratto con il quale la Società, verso pagamento di un premio, si obbliga a indennizzare l'Assicurato, entro i limiti convenuti, per i danni a esso prodotti da un sinistro, ovvero a tenere indenne l'Assicurato, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto, di quanto questi deve pagare a un terzo. Il premio, consistente in una somma di denaro, è l'oggetto della prestazione del Contraente e costituisce il corrispettivo della prestazione, al verificarsi del sinistro, della Società.

Si precisa che l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

#### *Periodicità di pagamento del premio*

Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

Il pagamento del premio viene effettuato all'atto della conclusione del contratto e per tutta la sua durata ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza.

#### *Modalità di versamento del premio*

Il pagamento del premio annuo avviene presso gli uffici della Società ovvero presso l'Intermediario a cui è assegnata la polizza tramite:

- bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Intermediario;
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bollettino postale sul conto corrente intestato all'Intermediario;
- contanti, fino ad un massimo di 750 euro annui per polizza.

È escluso il pagamento del premio con modalità diverse da quelle sopra riportate.

## NOTA INFORMATIVA

### *Frazionamento del premio*

In alternativa al pagamento del premio con periodicità annuale, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale. In tal caso il pagamento del premio, gravato dall'addizionale di frazionamento del 4%, viene effettuato ad ogni ricorrenza semestrale della data di decorrenza.

### **AVVERTENZA**

La Società applica in via automatica uno sconto di premio in caso di presenza di almeno uno dei seguenti "moduli": All risks, Furto e Responsabilità Civile. L'Intermediario ha inoltre facoltà di applicare sconti di premio nei limiti dell'autonomia riconosciutagli dalla Società.

### **8. Rivalse**

La rivalsa è la facoltà dell'assicuratore, che abbia corrisposto l'indennizzo, di sostituirsi all'Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di quest'ultimo.

I presupposti per esercitare l'azione di rivalsa sono l'effettivo pagamento dell'indennizzo e l'individuazione di un soggetto responsabile del danno. Detta azione non può essere esercitata dall'assicuratore verso i figli, il coniuge, i parenti o affini dell'Assicurato-danneggiato stabilmente con lui convivente e i suoi domestici, salvo il caso di dolo, in quanto l'onere economico ricadrebbe su quest'ultimo.

### **AVVERTENZA**

Relativamente al Modulo All Risks la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, controllanti consociate e collegate, nonché, delle società medesime, gli amministratori ed i legali rappresentanti, i clienti.

### **9. Diritto di recesso**

Il contratto può avere fine prematura rispetto al termine inizialmente stabilito qualora la Società decida di recedere dalla polizza a seguito di sinistro ovvero qualora il Contraente – non essendo più interessato a proseguire nel rapporto assicurativo – scelga di recedere unilateralmente dal contratto.

### **AVVERTENZA**

#### Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione mediante lettera raccomandata. Per le modalità di esercizio di questo diritto e per le relative conseguenze si rinvia all'articolo "Recesso in caso di sinistro" riportato nelle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

#### Recesso per volontà del Contraente

Nei contratti di durata poliennale il Contraente ha facoltà, trascorso il primo quinquennio di durata, di recedere dall'assicurazione senza oneri e con preavviso di 60 giorni, così come previsto dal primo comma dell'art. 1899 del Codice Civile.

### **10. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto**

Ai sensi dell'art.2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Nell'assicurazione della responsabilità civile detto termine decorre dal giorno in cui il terzo richiede il risarcimento all'Assicurato o promuove l'azione contro questi.

### **11. Legge applicabile al contratto**

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. La Società propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

### **12. Regime fiscale**

#### *Imposta sui premi*

Sono soggetti ad imposta nella misura del 22,25% i premi pagati per le assicurazioni aventi per oggetto i rischi di:

- danni alle cose di proprietà dell'assicurato o di terzi causati dagli eventi previsti dall'assicurazione;
- danni al patrimonio dell'assicurato a seguito di richieste di risarcimento per danni cagionati a terzi, dei quali egli sia ritenuto responsabile.

Sono soggetti a imposta nella misura del 21,25% i premi pagati per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di danni al patrimonio dell'Assicurato causati dal pagamento delle spese di giustizia nei casi previsti in polizza in cui l'Assicurato stesso necessiti di assistenza legale per la difesa dei propri interessi.

## NOTA INFORMATIVA

### *Detraibilità fiscale dei premi*

I premi versati dal Contraente non beneficiano di alcuna detrazione d'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente stesso.

### *Tassazione delle prestazioni*

Le somme liquidate non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale.

## 13. Informazioni in corso di contratto

### *Variazioni della Nota Informativa*

La Società si impegna a pubblicare sul proprio sito internet, all'indirizzo [www.nationalesuisse.it](http://www.nationalesuisse.it), le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa non derivanti da innovazioni normative intervenute anche per effetto di modifiche successive alla conclusione del contratto.

### *Riscontro a richieste di informazioni*

La Società fornisce riscontro per iscritto alle richieste di informazioni relative al rapporto assicurativo presentate dal Contraente o dagli aventi diritto ed inviate a:

- Nazionale Suisse S.p.A. – Via XXV Aprile, 2 – 20097 San Donato Milanese – Fax 02 51 46 34;
- [info@nationalesuisse.it](mailto:info@nationalesuisse.it);
- [richiesteinformazioni.nationalesuisse@actaliscertymail.it](mailto:richiesteinformazioni.nationalesuisse@actaliscertymail.it), qualora la richiesta avvenga tramite casella di posta elettronica certificata.

---

## C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

---

### 14. Sinistri – liquidazione dell'indennizzo

Fermo restando che in caso di sinistro l'Assicurato deve fare tutto quanto gli è possibile per evitare o ridurre il danno (le spese ragionevolmente sostenute per limitare le conseguenze di un evento dannoso, anche se di fatto anticipate dall'Assicurato, sono per legge a carico dell'assicuratore) perché in caso contrario c'è il rischio di perdere il diritto all'indennizzo, una volta che il danno si è verificato è onere dell'Assicurato procedere alla denuncia dello stesso alla Società con la massima prontezza, indicando con precisione tutti gli elementi necessari per la definizione del sinistro e allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la quantificazione dei danni. Una denuncia di sinistro eseguita in modo chiaro e completo consente di ridurre notevolmente i tempi di liquidazione e limita le possibilità di contestazione.

#### **AVVERTENZA**

##### All risks, furto e rischi elettronici

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'Intermediario cui è assegnata la polizza o alla Società nei tempi e con le modalità previste all'articolo "Obblighi in caso di sinistro" delle "Norme che regolano i sinistri" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Con riferimento alle assicurazioni contro i danni ai beni, si segnala che le spese sostenute per adempiere agli obblighi di recupero delle cose rubate o per esperire la procedura di ammortamento dei titoli di credito sottratti e quelle di conservazione e custodia dei beni superstiti, anche se non si è raggiunto lo scopo, saranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi. Si segnala inoltre che le spese eventualmente sostenute per la valutazione del danno indennizzabile (spese di perizia e simili) restano a carico del Contraente, salvo eventuale patto contrario previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione o esplicitato nelle Condizioni particolari espressamente richiamate in polizza.

Si rimanda agli articoli "Procedura per la valutazione del danno" e "Mandato dei periti", "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" e "Pagamento dell'indennizzo", "Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro" nonché all'articolo "Recupero delle cose rubate" delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.

##### Responsabilità civile

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'Intermediario cui è assegnata la polizza o alla Società nei tempi e con le modalità previste all'articolo "Obblighi in caso di sinistro" delle "Norme che regolano i sinistri" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Sono altresì a carico dell'Assicurato le spese incontrate da quest'ultimo per legali o tecnici che non siano designati dalla Società e non risponde di multe, ammende e delle spese di giustizia penale.

Si rimanda all'articolo "Gestione delle vertenze - Spese di resistenza" delle Condizioni di Assicurazione.

La gestione dei sinistri e la liquidazione degli indennizzi è in carico alla Società.

## NOTA INFORMATIVA

### 15. Reclami

Qualora le Parti scelgano di applicare al contratto la legislazione italiana, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo:

**Nationale Suisse S.p.A. – Servizio Qualità**  
Via XXV Aprile, 2 – 20097 San Donato Milanese  
Fax 02 514634; e-mail [servizioqualita@nationalesuisse.it](mailto:servizioqualita@nationalesuisse.it)

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e d'Interesse Collettivo), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società al seguente indirizzo:

**ISVAP**  
Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA

I reclami indirizzati all'ISVAP devono contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo della lamentela;
- copia del reclamo eventualmente presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle Parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti al sistema (estero) competente del Paese la cui legislazione è stata scelta, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, oppure presentando direttamente il reclamo all'ISVAP. Si precisa che il sistema (estero) competente cui rivolgere i reclami è individuabile accedendo al sito internet: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/finservices-retail/finnet/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm).

### 16. Arbitrato

In caso di disaccordo sulla quantificazione del danno è possibile evitare una controversia processuale ricorrendo al cosiddetto arbitrato: la valutazione del danno viene affidata ad un collegio peritale costituito da due periti incaricati dalle Parti che operano nell'interesse delle mandanti. Qualora non vi sia accordo tra i suddetti periti, viene nominato un terzo perito di comune accordo che agisce nell'interesse di entrambe le Parti. Resta impregiudicata la possibilità di adire all'Autorità giudiziaria ordinaria qualora una Parte decida di impugnare l'esito della procedura arbitrale per dolo o errore manifesto e/o in caso di vertenze inerenti la indennizzabilità del danno.

#### **AVVERTENZA**

In relazione ad eventuali controversie tra le Parti inerenti l'operatività delle prestazioni previste nel contratto permane in ogni caso la facoltà per il Contraente e/o l'Assicurato di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

\*\*\*

**Nationale Suisse S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza delle notizie e dei dati contenuti nella presente Nota informativa.**

**Lodovico Radice**  
Amministratore Delegato  
Nationale Suisse S.p.A.



Documento redatto nel mese di novembre 2010, data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni ivi contenute.

## NOTA INFORMATIVA

### GLOSSARIO

Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione precontrattuale e contrattuale presente nel Fascicolo Informativo con il significato loro attribuito dalla Società. Gli stessi termini sono evidenziati in carattere corsivo nel testo delle Condizioni Generali di Assicurazione.

- per **"Apparecchiature ed impianti elettronici"**:
  - a) i sistemi elettronici di elaborazione dati e le relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati. Sono parificati a sistemi elettronici di elaborazione dati quelle macchine od impianti la cui componente elettronica non sia separabile da quella elettromeccanica, in quanto con essa strutturalmente integrata;
  - b) gli elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine;
  - c) i personal computer ed i mini elaboratori con capacità di memoria centrale superiore ad un megabyte;
  - d) le macchine elettroniche per ufficio;
  - e) i registratori di cassa elettronici;
  - f) le macchine ed impianti elettronici di telecomunicazione, di pesa, di segnalazione, di prevenzione e di allarme;
  - g) i centralini elettronici telefonici e citofonici;
- per **"Assicurato"**:  
il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*;
- per **"Assicurazione"**:  
il contratto mediante il quale la *Società*, dietro pagamento da parte del *Contraente* del *premio* pattuito, si obbliga a mantenere indenne l'*Assicurato*, entro i limiti convenuti, del danno a lui causato da un *sinistro*;
- per **"Contraente"**:  
il soggetto che stipula l'*assicurazione*;
- per **"Copertura"**:  
il complesso degli elementi del *tetto* escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;
- per **"Cose"** (valida ai soli fini del Modulo responsabilità civile e dell'art.24 - Ricorso terzi - del Modulo all risks):  
sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per **"Cose particolari"**:  
disegni, microfilm, fotocolor; schede, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici anche di processo; modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- per **"Dati"**:  
l'insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi;
- per **"Esplosivi"**:  
le sostanze ed i prodotti che, anche in piccole quantità:
  - a) a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad *esplosione*;
  - b) per azione meccanica o termica esplodono;e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A nonché successive modifiche ed integrazioni;
- per **"Esplosione"**:  
lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità;
- per **"Fabbricato"**:  
l'intera o più ampia costruzione edile ove si trovano i *locali* nei quali si svolge l'attività oggetto dell'*assicurazione*;
- per **"Franchigia"**:  
la parte dell'*indennizzo* o del risarcimento liquidabile a termini di *polizza* che per ciascun *sinistro* rimane a carico dell'*Assicurato*;
- per **"Furto"**:  
l'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;

## NOTA INFORMATIVA

- per **"Incendio"**:  
la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi;
  - per **"Incombustibili"**:  
le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno;
  - per **"Indennizzo"**:  
la somma dovuta dalla *Società* all'*Assicurato* in caso di *sinistra*;
  - per **"Infiammabili"**:
    - a) i gas combustibili;
    - b) le sostanze ed i prodotti non considerati *esplosivi* con punto d'infiammabilità inferiore a 55° C, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali;
    - c) le sostanze ed i prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili. Il punto d'infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V;
  - per **"Lastre"**:  
lastre di cristallo, di mezzocristallo, di vetro anche stampato, comprese lavorazioni, iscrizioni e decorazioni, stabilmente installate sia all'interno che all'esterno dei *locali*, comprese quelle di pertinenza del *fabbricato* nel limite della quota millesimale di proprietà comune;
  - per **"Locali"**:  
l'intera costruzione edile, e tutte le opere murarie e di finitura, dove si svolge l'attività oggetto dell'*assicurazione* sita nell'ubicazione indicata sul modello A631, costituita da locali fra di loro anche non comunicanti e trovantisì nell'ambito del medesimo *fabbricato* oppure in più corpi separati del medesimo *fabbricato* ma siti nella stessa ubicazione e nello stesso recinto. Sono compresi:
    - a) le recinzioni, le cancellate ed i cancelli anche automatici, le fognature;
    - b) i fissi, gli infissi e le opere di fondazione od interrate;
    - c) gli impianti idrici ed igienici; gli impianti elettrici fissi; gli impianti fissi di riscaldamento e di condizionamento d'aria; gli ascensori, i montacarichi, le scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione (esclusi impianti di allarme ed insegne), compresi tinteggiature, rivestimenti, moquette e parquet;
    - d) le dipendenze, i depositi e gli uffici;
    - e) le statue, le decorazioni, i mosaici, gli affreschi e le tappezzerie, tutti non aventi valore artistico;
    - f) se trattasi di condominio, le rispettive quote millesimali di proprietà comune.E' escluso tutto quanto indicato nella definizione di *macchinario, attrezzatura e arredamento*;
  - per **"Luci"**:  
aperture, con o senza vetro, nei mezzi di chiusura (quali porte, imposte, serrande, inferriate) per il passaggio di luce od aria o per consentire una visuale;
  - per **"Macchinario, attrezzatura e arredamento"**:
    - a) il macchinario, le attrezzature, il mobilio e l'arredamento;
    - b) le opere di abbellimento o utilità (quali installazioni supplementari da non considerarsi immobili per natura o destinazione in quanto trasferibili o riutilizzabili);
    - c) le migliorie e le opere addizionali apportate ai *locali* dall'*Assicurato* che risulti il locatario;
    - d) le macchine, le *macchine mordenti*, gli attrezzi, gli utensili ed i relativi ricambi e basamenti;
    - e) gli impianti ed i mezzi di sollevamento (esclusi ascensori e montacarichi), gli impianti e le attrezzature di pesa e di imballaggio; i mezzi di traino e di trasporto non iscritti al Pubblico Registro Automobilistico;
    - f) gli impianti portatili di condizionamento e di riscaldamento;
    - g) le scaffalature, la cancelleria, i campionari e quanto altro di simile normalmente pertinente l'attività oggetto dell'*assicurazione*;
    - h) le *apparecchiature ed impianti elettronici*;
    - i) gli armadi di sicurezza o corazzati e le casseforti (escluso il loro contenuto);
    - j) gli *infiammabili*, gli *esplosivi* e le *merci speciali*;
    - k) i documenti e gli effetti di uso personale;
    - l) i *valori*;il tutto riposto all'interno dei *locali*;
  - m) le tende, i tendoni, le targhe ed insegne anche luminose, i cartelli ed i pannelli pubblicitari, le antenne e le paraboliche per la ricezione radiotelevisiva, i pannelli solari.
- Sono esclusi gli autoveicoli ed i motoveicoli non costituenti *merci* di pertinenza dell'attività oggetto dell'*assicurazione* e tutto quanto indicato nella definizione di *locali*;

## NOTA INFORMATIVA

- per **"Macchine mordenti"**:  
le macchine utensili i cui scarti di lavoro sono costituiti da trucioli, segatura o polvere. Non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 0,5 kilowatt;
- per **"Massimale"**:  
il massimo esborso a cui è tenuta la *Società* in caso di *sinistro*;
- per **"Merci"**:  
le materie prime, gli ingredienti di lavorazione ed i prodotti semilavorati e finiti; le scorte ed i materiali di consumo; gli imballaggi, i supporti, gli scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali; il tutto riposto all'interno dei *locali*;
- per **"Merzi speciali"**:
  - a) celluloidi (grezza ed oggetti di);
  - b) espansite;
  - c) schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
  - d) materie plastiche espanse o alveolari;
  - e) imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).Non si considerano *merci speciali* quelle entrate a far parte del prodotto finito;
- per **"Partita"**:  
l'insieme delle cose assicurate con un'unica somma assicurata;
- per **"Polizza"**:  
il documento che prova l'*assicurazione*;
- per **"Premio"**:  
la somma dovuta dal *Contraente* alla *Società* per l'*assicurazione*;
- per **"Prestatori di lavoro"**:  
le persone fisiche di cui l'*Assicurato* si avvale, compreso il titolare ed i suoi soci, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività dichiarata sul modello A631 e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art.2049 del Codice Civile. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad esempio lavoratori con contratto d'opera, contratto d'appalto) ed i prestatori di lavoro occasionale;
- per **"Primo rischio assoluto"**:  
l'*assicurazione* senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile;
- per **"Rapina"**:  
l'impossessamento della cosa mobile altrui per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona;
- per **"Retribuzioni"**:  
l'ammontare degli importi erogati ai *prestatori di lavoro* nonché ai soggetti terzi per la fornitura di manodopera;
- per **"Scippo"**:  
l'impossessamento della cosa mobile altrui, strappandola di mano o di dosso alla persona che la detiene;
- per **"Scoperto"**:  
l'importo da calcolarsi in misura percentuale sull'*indennizzo* o sul risarcimento liquidabile a termini di *polizza* che per ciascun *sinistro* rimane a carico dell'*Assicurato*;
- per **"Scoppio"**:  
il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad *esplosione*. Gli effetti del "gelo" e del "colpo d'ariete" non sono considerati *scoppio*;
- per **"Sinistro"**:  
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- per **"Società"**:  
l'impresa assicuratrice, ovvero NATIONALE SUISSE Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A.;
- per **"Solaio"**:  
il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani dei *locali* e del *fabbricato*, escluse pavimentazioni e soffittature. I soppalchi che occupano non più di 1/4 della superficie dei vani in cui si trovano non si considerano *"solai"*;
- per **"Supporti di dati"**:  
qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata) usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente;
- per **"Tetto"**:  
l'insieme delle strutture portanti e non portanti (compresa orditura, tiranti e catene), destinate a coprire ed a proteggere il *fabbricato* e i *locali* dagli agenti atmosferici;

## NOTA INFORMATIVA

- per **"Valori"**:
  - a) i titoli di credito e di pegno, le monete, i biglietti di banca ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore;
  - b) i gioielli, i preziosi, le raccolte e le collezioni;
  - c) i quadri, i tappeti e gli oggetti d'arte che non costituiscono *merci* di pertinenza dell'attività;
- per **"Vetro antisfondamento"**:

un manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 (sei) millimetri od anche un manufatto costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 (sei) millimetri;

### specifiche per il Modulo tutela legale

- per **"Assicurato"**:

le persone fisiche di cui il *Contraente* si avvale, compreso il titolare ed i suoi soci, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività dichiarata sul modello A631 e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art.2049 del Codice Civile. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad esempio lavoratori con contratto d'opera, contratto d'appalto) ed i prestatori di lavoro occasionale;
- per **"Sinistro o Caso assicurativo"**:

il verificarsi del fatto dannoso, cioè la controversia, per il quale è prevista l'*assicurazione*;
- per **"Tutela Legale"**:

l'*assicurazione* Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, articoli 163, 164, 173, 174 e correlati;
- per **"Unico caso assicurativo"**:

il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più *Assicurati*.

## **Condizioni Generali di Assicurazione**

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

La polizza è composta da:

- le Condizioni Generali di Assicurazione contenute nel presente fascicolo - modello A630;
- le definizioni riportate nel Glossario, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
- la Scheda di Polizza - modello A631/A632 - riportante i dati amministrativi e tecnici della polizza;
- l'Allegato - modello A106 - valido per l'eventuale indicazione di condizioni speciali.

Al fine di dar loro risalto, sono evidenziate in grigio, per effetto di quanto disposto dal secondo comma dell'art.166 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7/9/2005 n.209), quelle Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.

Per comodità di consultazione si riporta in sintesi il contenuto del presente documento:

### SOMMARIO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE:

- Norme che regolano l'assicurazione in generale .....pag. 3
- Norme comuni a tutti i Moduli .....pag. 4
- Modulo All Risks (Incendio e Altri Danni ai Beni) .....pag. 5
- Modulo Furto.....pag.14
- Modulo Rischi Elettronici.....pag.19
- Modulo Responsabilità Civile .....pag.22
- Modulo Tutela Legale .....pag.30
- Norme che regolano i Sinistri.....pag.34

Documento redatto nel mese di novembre 2010, data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni ivi contenute.

## Condizioni Generali di Assicurazione

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* e/o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

#### Art.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in *polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

I *premi* devono essere pagati all'Intermediario autorizzato a cui è assegnata la *polizza* oppure alla *Società*. Se il *Contraente* non paga i *premi* o le rate di *premio* successivi, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° (quindicesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della *Società* al pagamento dei *premi* scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.

Il *premio* è sempre determinato per periodi di *assicurazione* di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due rate.

#### Art.3 - Modifiche dell'assicurazione

Le modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate dalle Parti per iscritto.

#### Art.4 - Aggravamento del rischio

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare comunicazione scritta alla *Società*, mediante lettera raccomandata, di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla *Società* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile.

#### Art.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la *Società* è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successivi alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### Art.6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni *sinistro*, denunciato a termini di *polizza*, e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, la *Società* può recedere dall'*assicurazione*.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 (trenta giorni) dalla data di invio della stessa.

La *Società* entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione la parte di *premio*, al netto dell'imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione della *polizza* ed il termine del periodo di *assicurazione* per il quale è stato corrisposto il *premio* stesso.

#### Art.7 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, l'*assicurazione* di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente, salvo quanto disposto dall'art.6 (Recesso in caso di sinistro) delle presenti Norme.

#### Art.8 - Oneri fiscali

Sono a carico del *Contraente*, secondo le norme di legge, gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione*.

#### Art.9 - Rinvio alle norme di legge

L'*assicurazione* è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dalla *polizza*, valgono le norme di legge.

# CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

## NORME COMUNI A TUTTI I MODULI

### Art. 10 - Destinazione dei locali – Merci diverse

Le Condizioni Generali di Assicurazione ed il *premio* della presente *polizza* sono convenuti sulla base della dichiarazione del *Contraente*, essenziale per l'efficacia della *polizza* stessa, che i *locali* assicurati o contenenti le cose assicurate sono adibiti allo svolgimento dell'attività indicata sul modello A631 comprese le attività preliminari, complementari, collaterali, accessorie e sussidiarie strettamente connesse. Sono tollerate e sono comunque assicurate le *merci* ascrivibili ad attività diverse rispetto a quelle dichiarate, ma con il limite di *indennizzo* del:

- 15% (quindici per cento) della somma assicurata alla *partita* "Macchinario, attrezzatura, arredamento, merci" con il massimo di euro 50.000 (cinquantamila) relativamente al Modulo all risks;
- 15% (quindici per cento) della somma assicurata alla *partita* "Macchinario, attrezzatura, arredamento, merci" con il massimo di euro 5.000 (cinquemila) relativamente al Modulo furto.

Qualora, in caso di *sinistro*, la presenza di *merci* relative ad attività diverse rispetto a quelle dichiarate sia superiore alle percentuali qui indicate si applica il disposto dell'art.1898 del Codice Civile.

### Art. 11 - Altre assicurazioni

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

### Art. 12 - Ispezione delle cose assicurate

La *Società* ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il *Contraente* o l'*Assicurato* hanno l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

### Art. 13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dalla *Società*. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

### Art. 14 - Enti assicurati con polizza "Leasing"

Se esistono enti assicurati con *polizza* "Leasing", in caso di *sinistro* indennizzabile a termini della presente *polizza*, la *Società*:

- indennizza la parte di danno eventualmente scoperta qualora la somma assicurata con la suddetta *polizza* "Leasing" risultasse insufficiente. Non sono indennizzabili le *franchigie* e/o gli *scoperti* previsti dalla *polizza* "Leasing". L'*indennizzo* a carico di ciascun contratto sarà perciò determinato secondo i criteri dell'art.1910 del Codice Civile;
- indennizza i danni garantiti dalla presente *polizza* ma non coperti dalla *polizza* "Leasing";
- non indennizza gli enti integralmente assicurati con *polizza* "Leasing" e pertanto non si terrà conto dei valori di tali enti per il calcolo della preesistenza ai fini dell'applicazione dell'art.68 (Assicurazione parziale) delle Norme che regolano i sinistri.

Resta in ogni caso ferma l'applicazione delle *franchigie* e/o degli *scoperti* previsti dalla presente *polizza*.

### Art. 15 - Indicizzazione (da ritenersi operativo se è stato indicato il numero indice sul modello A631)

Le somme ed i *massimali* assicurati, nonché il relativo *premio*, riportati sul modello A631, i limiti di garanzia, ed i massimi risarcimenti non espressi in percentuale, sono soggetti ad aumenti in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita") elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica. L'indicizzazione del Modulo responsabilità civile non è in ogni caso operativa se il relativo *premio* è determinato sull'ammontare delle retribuzioni.

L'aumento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice indicato sul modello A631, corrispondente a quello del mese di giugno dell'anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo. Gli aumenti sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di *premio* successiva al 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la variazione.

Per le rate annuali successive si procede analogamente prendendo per base l'ultimo indice del mese di giugno utilizzato per l'adeguamento.

Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, le somme ed i *massimali* assicurati, nonché il *premio*, vengano a superare il 50% (cinquanta per cento) degli importi inizialmente stabiliti, è facoltà delle Parti rinunciare all'adeguamento della *polizza* e le somme ed i *massimali* assicurati, nonché il *premio*, i limiti di garanzia e i massimi risarcimenti rimangono quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### MODULO ALL RISKS (INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI)

#### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

##### Art.16 - Operatività dell'assicurazione

Le Condizioni Generali di Assicurazione ed il *premio* del presente Modulo sono convenuti sulla base delle dichiarazioni del *Contraente* in base alle quali:

- a) i *locali* sono costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e *copertura* in materiali incombustibili, mentre i *solai* e la struttura portante del *tetto* sono costruiti con materiale di qualunque tipo.  
Non si considerano:
  - 1) i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne e nella *copertura* se la superficie da essi occupata non eccede 1/10 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne e della *copertura*; nel caso tali materiali siano costituiti da materia plastica non espansa né alveolare, la suddetta tolleranza è aumentata ad 1/3;
  - 2) i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimenti purché aderenti alle strutture;
  - 3) i materiali combustibili rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di cm.3 (tre), da materiali incombustibili purché non usati per strutture portanti;
  - 4) i soppalchi comunque costruiti che occupano non più di un quarto della superficie del piano in cui si trovano;
- b) nei *locali*, per lo svolgimento dell'attività dichiarata sul modello A631, possono essere presenti i seguenti massimi quantitativi di:
  - 1) *infiammabili* fino ad un massimo di Kg.1.000 (mille), salvo quelli posti in serbatoi completamente interrati;
  - 2) *esplosivi* fino ad un massimo di Kg.1 (uno);
  - 3) *merci speciali* fino ad un massimo di Kg.750 (settecentocinquanta).La loro presenza entro tali quantitativi non ha influenza sulla valutazione del rischio e non costituisce quindi aggravamento.  
Non si tiene conto degli *infiammabili*, *esplosivi* e *merci speciali* esistenti nella parte di *fabbricato* non occupata dall'*Assicurato*;
- c) nei *locali* le *macchine mordeni*, se presenti, sono collegate per almeno 9/10 ad un impianto centralizzato di aspirazione.

##### Art.17 - Oggetto dell'assicurazione

La *Società* indennizza i danni materiali alle *partite* assicurate, anche se di proprietà di terzi, nell'ubicazione indicata sul modello A631, direttamente causati **dall'incendio e da qualsiasi altro evento**, qualunque ne sia la causa, salvo quanto stabilito dall'art.19 (Esclusioni) e dall'art.21 (Delimitazione dell'assicurazione) delle Norme che regolano il presente Modulo.

Sono compresi i guasti causati alle *partite* assicurate per ordine delle Autorità, nonché quelli non inconsideratamente prodotti dall'*Assicurato* e/o da terzi, allo scopo di impedire o di arrestare l'*incendio* o qualsiasi altro evento dannoso indennizzabile a termini del presente Modulo.

La *Società* indennizza inoltre i danni materiali consequenziali alle *partite* assicurate, anche se di proprietà di terzi, nell'ubicazione indicata sul modello A631, causati da **fumi, gas o vapori** a seguito di *incendio*, *esplosione* o *scoppio*, salvo quanto stabilito dall'art.19 (Esclusioni) delle Norme che regolano il presente Modulo, che abbiano colpito le *partite* assicurate medesime oppure cose poste nell'ambito di venti metri da esse.

La *Società* rimborsa altresì, in caso di *sinistro* indennizzabile a termini del presente Modulo e delle relative condizioni particolari se operanti, e senza l'operatività del disposto di cui all'art.68 (Assicurazione parziale) delle Norme che regolano i sinistri:

- a) le **spese** ragionevolmente sostenute per **demolire, sgomberare, trattare e trasportare** ad idonea discarica i residui del *sinistro*, fino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) dell'importo indennizzabile a termini del presente Modulo, ma con il limite di euro 15.000 (quindicimila) per le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale;
- b) le **spese**, comprese le spese di montaggio e smontaggio, per **rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare** le cose mobili assicurate non colpite dal *sinistro* o da esso parzialmente danneggiate fino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) dell'importo indennizzabile a termini del presente Modulo;
- c) **i costi e gli oneri di urbanizzazione** (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative) che dovessero comunque gravare sull'*Assicurato* e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei *locali* in base alle disposizioni di legge in vigore al momen-

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

to della ricostruzione, fino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) dell'importo indennizzabile a termini del presente Modulo per la partita "Locali" ma con il massimo per *sinistro* di euro 10.000 (diecimila);

- d) **gli onorari di riprogettazione** dei *locali* per le prestazioni di competenza di liberi professionisti, escluse quelle per la presentazione di qualsiasi reclamo, fino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) dell'importo indennizzabile a termini del presente Modulo per la *partita* "Locali" ma con il massimo, per *sinistro* e per anno assicurativo, di euro 10.000 (diecimila);
- e) **le spese ed onorari** di competenza del **perito** che il *Contraente* avrà scelto e nominato in conformità al disposto dell'art.65 (Procedura per la valutazione del danno) delle Norme che regolano i sinistri, fino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) dell'importo indennizzabile a termini del presente Modulo e con il massimo, per *sinistro* e per anno assicurativo, di euro 10.000 (diecimila);
- f) **le pigioni non percepibili** per i *locali* regolarmente affittati e rimasti danneggiati. Ciò per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno e fino alla concorrenza massima del 10% (dieci per cento) della somma assicurata alla *partita* "Locali" ma con il massimo, per *sinistro* e per anno assicurativo, di euro 5.000 (cinquemila). Si intendono *locali* regolarmente affittati anche quelli occupati dall'*Assicurato* - proprietario - che sono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essa relativa.

L'*assicurazione* è prestata, ad esclusione:

- 1) delle rotture delle *lastre*;
  - 2) dei danni causati da fuoriuscita di acqua a seguito di rotture accidentali;
  - 3) dei danni materiali direttamente causati da *incendio*, *fulmine*, *esplosione* e *scoppio*;
- con l'applicazione di una *franchigia* di euro 750 (settecentocinquanta) per ogni *sinistro*, salvo ove sia prevista una *franchigia* di importo diverso.

### Art. 18 - Colpa grave

L'*assicurazione* comprende i danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata l'*assicurazione* causati con colpa grave dell'*Assicurato* o del *Contraente* e delle persone delle quali devono rispondere a norma di legge.

### Art. 19 - Esclusioni

Sono esclusi dall'*assicurazione*:

- 1) i danni verificatisi in occasione di:
  - a) atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
  - b) *esplosione* o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  - c) maremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica;
  - d) mareggiate, maree, eccesso di maree ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina;
  - e) trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate;
  - f) terremoti, inondazioni, alluvioni;a meno che il *sinistro* non sia in alcuna relazione con i suddetti eventi;
- 2) i danni di:
  - a) *furto*, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita od infedeltà da parte dei dipendenti, rapina, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi;
  - b) fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'*assicurazione*;
  - c) assestamenti, dilatazioni o restringimenti a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
  - d) guasti o rotture meccanici, anormale funzionamento, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
  - e) deterioramento, logorio, usura, incrostazione, ossidazione, ruggine, corrosione, contaminazione, inquinamento (sia graduale che accidentale), deperimento, stillicidio, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione (a meno che conseguente ad acqua piovana o acqua di disgelo), evaporazione;
  - f) deturpamento o imbrattamento delle pareti esterne e delle recinzioni;
  - g) fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
  - h) allagamento da acqua od altri fluidi a meno che non siano conseguenza di rotture accidentali di pluviali e grondaie, di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento esistenti nel *fabbricato*;

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- i) errata manovra;
  - j) lavorazione, stoccaggio, conservazione ed impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente od indirettamente su prestazioni, qualità, quantità, titolo, colore delle *merci* in produzione o lavorazione;
  - k) vizio e/o difetto di prodotto;
  - l) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software;
- semprechè non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso è indennizzata solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
- 3) i danni causati da o dovuti a:
- a) interruzione od alterazione di processi di lavorazione che danneggino le *merci* a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
  - b) umidità, brina e condensa, siccità; microrganismi, animali, insetti o vegetali in genere;
  - c) sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso che abbia colpito le *partite* assicurate;
  - d) ordinanze di autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei *fabbricati, macchinario, attrezzatura e arredamento*;
  - e) difetti noti all'Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, all'atto della stipulazione della *polizza*;
  - f) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
  - g) errori di progettazione o calcolo;
  - h) mancata e/o anormale manutenzione, montaggio o smontaggio del *macchinario, attrezzatura e arredamento* o costruzione o demolizione di *fabbricati*;
- semprechè non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso è indennizzata solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
- i) mancata od anormale produzione e/o mantenimento del freddo, del caldo, dell'atmosfera controllata; fuoriuscita del fluido frigorifero; tutti anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
  - j) atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
  - k) tumulti popolari, scioperi, sommosse;
  - l) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

### Art.20 - Cose escluse dall'assicurazione

Dall'assicurazione si intende escluso quanto in appresso indicato:

- a) le *cose particolari*;
- b) i boschi, le coltivazioni, le piante, gli animali in genere ed il terreno su cui sorge l'attività dichiarata sul modello A631;
- c) le *merci* già caricate a bordo di automezzi di trasporto di terzi, se assicurate con specifica *polizza*;
- d) gli aeromobili ed i natanti;
- e) i *valori* salvo quelli di proprietà dell'Assicurato o del Contraente;
- f) i veicoli iscritti al P.R.A.;
- g) le *apparecchiature e gli impianti elettronici* se è operante il Modulo rischi elettronici o se assicurati con specifica *polizza*.

### Art.21 - Delimitazione dell'assicurazione

- 1) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **grandine, pioggia, neve, vento** (sotto forma di tromba d'aria, bufera, uragano, tempesta) o cose da esso trasportate l'assicurazione è prestata:
- a) con l'applicazione di una *franchigia* di euro 500 (cinquecento) per singolo *sinistro*;
  - b) con il limite massimo di *indennizzo* pari al 80% (ottanta per cento) della somma rispettivamente assicurata alle singole *partite*;
  - c) con l'esclusione di:
    - 1) antenne, paraboliche, pannelli solari e fotovoltaici, tende e tendoni, camini, ciminiere, cavi aerei, gru, insegne e consimili installazioni esterne;
    - 2) *merci, macchinario, attrezzatura e arredamento* all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- 3) tettoie, *fabbricati* e *locali* aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a *sinistro*), capannoni pressostatici, tenso-strutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- d) nel limite del 10% (dieci per cento) della somma assicurata alla *partita "Locali"*, ma con il massimo di euro 5.000 (cinquemila) per ogni *sinistro* e per anno assicurativo, relativamente a:
  - 1) i *fabbricati* e *locali* con *coperture* o pareti in lastre di fibrocemento o cemento amianto e quanto in essi contenuto;
  - 2) i serramenti, le vetrate ed i lucernari in genere;
  - 3) le recinzioni ed i cancelli;
  - 4) i manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Inoltre i danni materiali direttamente causati da grandine, pioggia e neve, alle cose assicurate all'interno dei *locali*, si intendono esclusi qualora grandine, pioggia e neve non siano penetrati in detti *locali* attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al *tetto*, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici, tale da essere riscontrata su una pluralità di enti assicurati e non.

La *Società* ha la facoltà, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, di recedere dall'*assicurazione* contro gli eventi qui descritti, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza della rata annuale di *premio*.

- 2) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **sovraccarico di neve** l'*assicurazione* è prestata:

- a) con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% (dieci per cento) con il minimo di euro 1.000 (mille) ed il massimo di euro 50.000 (cinquantamila) per singolo *sinistro*;
- b) con un massimo *indennizzo* pari al 70% (settanta per cento) della somma rispettivamente assicurata alle singole *partite*;
- c) con l'esclusione di quelli ai *locali*, strutture o serbatoi non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- d) con l'esclusione di quelli alle *merci*, *macchinario*, *attrezzatura* e *arredamento*, lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del *tetto* o delle pareti.

La *Società* ha la facoltà, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, di recedere dall'*assicurazione* contro gli eventi qui descritti, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza della rata annuale di *premio*.

- 3) Relativamente ai danni causati da **gelo** l'*assicurazione* è prestata:
  - a) con l'applicazione di una *franchigia* di euro 250 (duecento cinquanta) per singolo *sinistro*;
  - b) con un massimo *indennizzo*, per sinistro e per anno assicurativo, di euro 10.000 (diecimila);
  - c) con l'esclusione di quelli avvenuti oltre le 48 (quarantotto) ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione e distribuzione di energia termica o elettrica. Tale periodo si intende elevato a 96 (novantasei) ore nel caso di chiusura per festività.

A seguito di *sinistro* indennizzabile ai sensi di quanto precede, la *Società*, se risulta assicurata la *partita "Locali"*, rimborsa le **spese** sostenute per la **ricerca del guasto e la riparazione o sostituzione delle tubazioni** e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione ed il ripristino di parti dei *locali*:

- d) con l'applicazione di una franchigia di euro 150 (cento cinquanta) per singolo *sinistro*;
  - e) nel limite massimo di euro 5.000 (cinquemila) per *sinistro* ed anno assicurativo.
- 4) Relativamente ai danni direttamente causati da **fuoriuscita di acqua** a seguito di rotture accidentali di pluviali e grondaie, di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento l'*assicurazione* è prestata con l'esclusione di quelli causati:
    - a) da rotture di tubazioni interrati;
    - b) da traboccamento o rigurgito di fognature e/o altri condotti;
    - c) alle *merci* poste ad altezza inferiore a 10 (dieci) centimetri dal pavimento ed a quelle poste in *locali* interrati e seminterrati;
    - d) da spargimento non conseguente a rotture accidentali;
    - e) da gelo.

A seguito di *sinistro* indennizzabile ai sensi di quanto precede, la *Società*, se risulta assicurata la *partita "Locali"*, rimborsa le **spese** sostenute per la **ricerca del guasto e la riparazione o sostituzione delle tubazioni** e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione ed il ripristino di parti dei *locali*.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- f) con l'applicazione di una franchigia di euro 150 (cento cinquanta) per singolo *sinistro*;
- g) nel limite massimo di euro 10.000 (diecimila) per *sinistro* ed anno assicurativo.
- 5) Relativamente ai danni direttamente causati da fuoriuscita di acqua a seguito di:
- a) **traboccamento, intasamento od occlusione** di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento;
- b) **rigurgito di fognature** proprie del *fabbricato*;
- c) **infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo**:
- 1) per rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie o delle condutture di scarico;
- 2) attraverso brecce o lesioni verificatesi improvvisamente nel *tetto* anche se per effetto del gelo e/o per sovraccarico di neve;
- l'assicurazione* è prestata fino ad un massimo *indennizzo*, per *sinistro* e per anno assicurativo, di euro 20.000 (ventimila) con l'esclusione di quelli causati:
- d) alle *merci* poste ad altezza inferiore a 10 (dieci) centimetri dal pavimento ed a quelle poste in *locali* interrati e seminterrati.
- A seguito di *sinistro* indennizzabile ai sensi di quanto precede, la *Società*, se risulta assicurata la *partita* "Locali", rimborsa le **spese** sostenute per la **ricerca del guasto e la riparazione o sostituzione delle tubazioni** e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione ed il ripristino di parti dei *locali*.
- e) con l'applicazione di una franchigia di euro 150 (cento cinquanta) per singolo *sinistro*;
- f) nel limite massimo di euro 5.000 (cinquemila) per *sinistro* ed anno assicurativo.
- 6) Relativamente ai danni di **crolli e collasso strutturale** dei *locali*, del *fabbricato* e del macchinario *l'assicurazione* è prestata con l'esclusione dei danni causati:
- a) da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione;
- b) con l'applicazione di una *franchigia* di euro 1.000 (mille) per singolo *sinistro*;
- c) con un massimo *indennizzo*, per *sinistro* e per anno assicurativo, di euro 25.000 (venticinquemila);
- d) da sovraccarico di neve.
- 7) Relativamente ai danni alle **lastre** *l'assicurazione* è prestata con l'esclusione delle rotture:
- a) derivanti da operazioni di trasloco o restauro dei *locali*;
- b) di quelle che, alla data di entrata in vigore della *polizza*, non fossero integre ed esenti da difetti;
- c) determinate da vizio di costruzione, difettosa installazione o deficiente manutenzione;
- d) verificatesi durante l'entrata e l'uscita delle *merci*;
- e) determinate da lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze;
- f) per lavori eseguiti su di esse o sui relativi supporti, sostegni o cornici;
- g) derivanti dalla loro rimozione o dalla rimozione degli infissi su cui le stesse sono collocate;
- h) causate da gelo;
- i) causate da sorgenti luminose.
- L'assicurazione* è prestata fino alla concorrenza, per *sinistro* e per ciascun anno assicurativo, dell'importo di euro 10.000 (diecimila) con il limite di euro 3.000 (tremila) per singola *lastra*. Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.
- 8) Relativamente ai danni alle **apparecchiature ed impianti elettronici** *l'assicurazione* è prestata esclusivamente per quelli causati dall'*incendio, esplosione, scoppio*, fuoriuscita di acqua come delimitata al precedente punto 4 e per quelli previsti dalle condizioni particolari del presente Modulo espressamente richiamate.

### Art.22 - Limiti di indennizzo dei valori

*L'assicurazione* dei *valori* è prestata a *primo rischio assoluto*.

- 1) con il limite di *indennizzo* del 10% (dieci per cento) della somma assicurata alla *partita* "Macchinario, attrezzatura, arredamento, merci":
- a) con il massimo di euro 20.000 (ventimila) per titoli di credito e di pegno, monete, biglietti di banca ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) con il massimo di euro 10.000 (diecimila) per raccolte e collezioni;
- c) con il massimo di euro 5.000 (cinquemila) per gioielli e preziosi;
- 2) con il massimo di euro 10.000 (diecimila) per singolo quadro, tappeto od oggetto d'arte.

Nessun limite di *indennizzo* è previsto per gioielli, preziosi, quadri e tappeti se costituiscono *merci* inerenti l'attività assicurata con l'applicazione però di quanto disposto dall'art.68 (Assicurazione parziale) delle Norme che regolano i Sinistri.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art.23 - Rischio locativo

La *Società*, nei casi di responsabilità dell'*Assicurato* ai sensi degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Norme che regolano il presente Modulo e le Norme che regolano i sinistri, dei danni materiali direttamente causati da *incendio, esplosione o scoppio*, ai *locali* tenuti in locazione dall'*Assicurato*, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.68 (Assicurazione parziale) delle Norme che regolano i sinistri qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei *locali* calcolato a termini di *polizza*.

### Art.24 - Ricorso terzi

La *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, fino alla concorrenza del *massimale* indicato sul modello A631, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali direttamente causati da *incendio, esplosione o scoppio* alle *cose* di terzi da *sinistro* indennizzabile a termini del presente Modulo.

L'*assicurazione* è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle *cose* di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il *sinistro*, fino alla concorrenza del 20% (venti per cento) del *massimale* indicato sul modello A631.

L'*assicurazione* non comprende i danni:

- 1) a *cose* che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei *prestatori di lavoro* dell'*Assicurato* ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le *cose* sugli stessi mezzi trasportate;
- 2) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) il *Contraente* nonché il coniuge, il convivente, i genitori ed i figli del *Contraente* o dell'*Assicurato*;
- b) qualsiasi altro parente e/o affine se conviventi con le persone di cui alla precedente lettera a);
- c) quando il *Contraente* o l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alle precedenti lettere a) b);
- d) le società le quali rispetto all'*Assicurato*, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art.2359 del Codice Civile così come modificato dalla legge 127/91, nonché delle società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti a) b).

L'*Assicurato* deve immediatamente informare la *Società* delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la *Società* avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'*Assicurato*.

L'*Assicurato* deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della *Società*.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del Codice Civile.

### Art.25 - Anticipo indennizzi (non valido per l'art.23 "Rischio locativo" e l'art.24 "Ricorso terzi" delle presenti Norme)

Fermo il disposto dell'art.71 (Pagamento dell'indennizzo) delle Norme che regolano i sinistri e fatti salvi i diritti di terzi e di eventuali enti vincolatari, l'*Assicurato*, previa richiesta scritta del *Contraente*, ha la facoltà di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'*indennizzo* complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000 (centomila).

L'obbligazione della *Società*:

- a) sarà in essere dopo 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della denuncia del *sinistro*, sempreché siano passati almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'anticipo;
- b) è condizionata al rispetto da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* degli obblighi previsti dall'art.63 (Obblighi in caso di sinistro) delle Norme che regolano i sinistri.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a euro 500.000 (cinquecentomila), qualunque sia l'ammontare stimato del *sinistro*.

Essendo l'*assicurazione* dei *locali* e del *macchinario, attrezzatura e arredamento* stipulata rispettivamente in base al costo di costruzione a nuovo e di rimpiazzo, la determinazione dell'acconto di cui sopra sarà effettuata come se tale condizione non esistesse.

Quando si tratti dei *locali*, prima del pagamento dell'eventuale anticipo, l'*Assicurato* deve esibire alla *Società* i certificati che comprovino l'assenza di iscrizioni ipotecarie.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### CONDIZIONI PARTICOLARI

(valide se espressamente richiamate sul modello A631)

#### A - Caratteristiche costruttive dei locali

A deroga della lettera a) dell'art.16 (Operatività dell'assicurazione) delle Norme che regolano il presente Modulo, il *Contraente* dichiara che i *locali* sono costruiti con strutture portanti verticali e del tetto in cemento armato e laterizi; pareti esterne, *copertura* ed eventuali *solai* in materiali incombustibili.

Non si considerano:

- 1) i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne, nei *solai* e nella *copertura* se la superficie da essi occupata non eccede 1/10 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne, dei *solai* e della *copertura*, nel caso tali materiali siano costituiti da materia plastica non espansa né alveolare, la suddetta tolleranza, limitatamente alle pareti esterne ed alla *copertura*, è aumentata ad 1/3;
- 2) i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimenti purché aderenti alle strutture;
- 3) i materiali combustibili rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di cm.3 (tre), da materiali incombustibili purché non usati per strutture portanti.

#### B - Atti dolosi

La *Società* indennizza, a parziale deroga del punto 3 lettere j) k) dell'art.19 (Esclusioni) delle Norme che regolano il presente Modulo, i danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, direttamente causati da terzi, anche a mezzo di ordigni esplosivi, che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. La *Società* non indennizza i danni, le distruzioni, i guasti o i danneggiamenti, salvo si tratti di *incendio*, *esplosione* e *scoppio*, avvenuti nel corso di occupazione dei *locali* qualora la stessa si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, anche se verificatisi durante il suddetto periodo. La *Società* non indennizza inoltre i danni:

- 3) causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione dei prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- 4) determinati da dolo dell'*Assicurato* e/o del *Contraente*.
- 5) Sono esclusi i danni commessi da:
- 6) il coniuge, i genitori ed i figli del *Contraente* o dell'*Assicurato*;
- 7) qualsiasi altro parente e/o affine se conviventi con il *Contraente* o con l'*Assicurato*;
- 8) quando il *Contraente* o l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai precedenti punti 3) e 4).

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% (dieci per cento) con il minimo di euro 250 (duecentocinquanta) per singolo *sinistro*.

In nessun caso la *Società* pagherà per ciascun *sinistro* più dell'80% (ottanta per cento) della somma assicurata alle *partite* "Locali" e "Macchinario, attrezzatura, arredamento, merci".

La *Società* ha la facoltà, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, di recedere dall'*assicurazione* prestata con la presente condizione particolare, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza della rata annuale di *premio*.

#### C - Fenomeno elettrico

La *Società* indennizza, a parziale deroga del punto 2 lettera b) dell'art.19 (Esclusioni) delle Norme che regolano il presente Modulo, i danni di fenomeno elettrico al *macchinario*, *attrezzatura ed arredamento* (se assicurati) ed agli impianti elettrici dei *locali* (se assicurati) e/o al servizio degli stessi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine o dell'elettricità atmosferica.

La *Società* non indennizza i danni:

- 1) alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai fusibili, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte;
- 2) dovuti ad usura, manomissione o carenza di manutenzione;
- 3) verificatisi durante operazioni di collaudo e prova;
- 4) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione e revisione;
- 5) dovuti a difetti noti all'*Assicurato* o al *Contraente* all'atto della stipulazione della *polizza*;
- 6) dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

L'*assicurazione* è prestata con applicazione di una *franchigia* di euro 150 (centocinquanta) per singolo *sinistro*.

L'*assicurazione* è prestata a *primo rischio assoluto* fino alla concorrenza, per *sinistro* e per anno assicurativo, della somma assicurata indicata sul modello A631.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### D - Merci in refrigerazione

La *Società* indennizza, a parziale deroga del punto 3 lettera i) dell'art.19 (Esclusioni) delle Norme che regolano il presente Modulo, i danni subiti dalle *merci* in refrigerazione direttamente causati da:

- 1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
  - 2) fuoriuscita del fluido frigorifero;
- conseguenti:
- 3) ad eventi garantiti dal presente Modulo e dalle condizioni particolari rese valide;
  - 4) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, degli impianti di adduzione dell'acqua, degli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica purché tali danni non siano in relazione con allagamenti, inondazioni, movimenti del terreno e con ogni altro evento previsto nelle esclusioni di cui all'art.19 (Esclusioni) delle Norme che regolano il presente Modulo.

Sono esclusi i danni dei quali debba rispondere il fornitore per difetti di costruzione o di installazione.

L'*assicurazione* ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 (dodici) ore.

L'*assicurazione* è prestata a *primo rischio assoluto* fino alla concorrenza, per *sinistro* e per anno assicurativo, della somma assicurata indicata sul modello A631, senza applicazione della *franchigia* prevista all'art.17 (Oggetto dell'assicurazione) delle Norme che regolano il presente Modulo.

### E - Interruzione di attività

La *Società*, a parziale deroga del punto 3 lettera l) dell'art.19 (Esclusioni) delle Norme che regolano il presente Modulo, assicura i danni di interruzione, anche parziale, dell'attività conseguenti a *sinistro* indennizzabile a termini del presente Modulo.

In caso di *sinistro* l'*indennizzo* viene calcolato maggiorando della percentuale del 10% (dieci per cento) l'importo del risarcimento dovuto alle *partite* "Locali" e "Macchinario, attrezzatura, arredamento, merci".

### F - Merci e/o macchinario, attrezzatura e arredamento poste all'esterno – Merci presso terzi

La *Società* indennizza i danni materiali direttamente causati da *incendio, esplosione* o *scoppio* a:

- 1) *merci* in deposito e/o lavorazione presso terzi, come risultante da registrazione contabile dell'*Assicurato*, purché nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. L'*assicurazione* prescinde dalle caratteristiche costruttive e dall'esistenza di *infiammabili, esplodenti* e *merci speciali* in base all'art.16 (Operatività dell'assicurazione) delle Norme che regolano il presente Modulo;
- 2) *merci* riposte presso mostre, fiere e/o esposizioni, purché nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. L'*assicurazione* prescinde dalle caratteristiche costruttive e dall'esistenza di *infiammabili, esplodenti* e *merci speciali* in base all'art.16 (Operatività dell'assicurazione) delle Norme che regolano il presente Modulo;
- 3) *merci, macchinario, attrezzatura e arredamento* riposte all'esterno dei *locali*, nell'area immediatamente adiacente il *fabbricato*;

ferme le esclusioni previste dall'art.19 (Esclusioni) delle Norme che regolano il presente Modulo.

L'*assicurazione* è prestata nel limite del 10% (dieci per cento) della somma assicurata alla *partita* "Macchinario, attrezzatura, arredamento, merci" con il massimo, per *sinistro* e per anno assicurativo, di euro 10.000 (diecimila).

### G - Cose particolari

La *Società* indennizza, a parziale deroga della lettera a) dell'art.20 (Cose escluse dall'assicurazione) delle Norme che regolano il presente Modulo, il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento e la riparazione ridotto, in relazione allo stato, uso e utilizzabilità, delle *cose particolari*, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico. L'*indennizzo* verrà corrisposto soltanto dopo il rifacimento o la riparazione e purché ciò avvenga entro 12 (dodici) mesi dalla data del *sinistro*.

L'*assicurazione* è prestata a *primo rischio assoluto* fino alla concorrenza, per *sinistro* e per anno assicurativo, della somma assicurata indicata sul modello A631.

### H - Rinuncia alla rivalsa

La *Società* rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art.1916 del Codice Civile verso:

- 1) le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge;
- 2) le società controllate, controllanti, consociate e collegate, nonché, delle società medesime, gli amministratori ed i legali rappresentanti;
- 3) i clienti;

purché l'*Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### I - Franchigia

L'*assicurazione* è prestata con applicazione di una *franchigia* di euro 2000 (duemila) per ogni *sinistro*. Tale *franchigia* sostituisce tutte le *franchigie* di importo inferiore previste dalle Norme che regolano il presente Modulo, ferme ed invariate quelle di importo superiore.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

#### Art.26 - Operatività dell'assicurazione

Le Condizioni Generali di Assicurazione ed il *premio* del presente Modulo, ad esclusione dell'*assicurazione rapina*, sono convenuti sulla base delle dichiarazioni del *Contraente* in base alle quali:

- a) i *locali* hanno pareti perimetrali esterne, *solai* o *copertura* in vivo (muratura in pietra o blocchi di tufo), cotto (muratura in laterizio), calcestruzzo, vetrocemento armato, *vetro antisfondamento*, cemento armato o no;
- b) se la linea di gronda del *tetto* è situata ad una altezza inferiore a 4 (quattro) metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, il *tetto* è costruito in laterizio armato o cemento armato senza lucernari oppure con lucernari protetti almeno secondo quanto disposto dall'art.35 (Mezzi di protezione e chiusura dei locali) delle Norme che regolano il presente Modulo o, se operante, dalla condizione particolare "J" (Mezzi avanzati di protezione e chiusura dei locali).

Qualora in caso di *furto* il *tetto* risulti costruito in modo differente da quanto dichiarato al precedente punto b) e/o con lucernari non protetti sempre secondo il predetto punto b), l'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno *scoperto* del 20% (venti per cento). Detto *scoperto*, se operante in concomitanza con altri *scoperti* – che in tal caso non vengono applicati – previsti dalle Norme che regolano il presente Modulo, viene elevato al 30% (trenta per cento); se è operante, invece, in concomitanza con una *franchigia*, questa viene considerata minimo assoluto.

#### Art.27 - Oggetto dell'assicurazione

La *Società* indennizza i danni materiali direttamente derivati dal *furto* della *partita* assicurata, anche se di proprietà di terzi, che si trovino all'interno dei *locali*, a condizione che l'autore del *furto* si sia introdotto nei *locali* stessi:

- a) violandone le difese esterne mediante:
    - 1) rottura, scasso;
    - 2) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
  - b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
  - c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a *locali* chiusi.
- Sono parificati ai danni del *furto* i guasti causati alla *partita* assicurata per commettere il *furto* o per tentare di commetterlo.

L'*assicurazione* comprende i *furti* commessi:

- d) attraverso le *luci* di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- e) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 08.00 e le ore 24.00 e non oltre, quando le vetrine, purchè fisse, e le porte-vetrate, purchè efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso.

L'*assicurazione*, nei limiti della somma assicurata, è estesa:

- f) alla *rapina* avvenuta nei *locali*, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei *locali* stessi;
- g) all'*estorsione*, intendendosi per tale solamente il caso in cui l'*Assicurato* o i *prestatori di lavoro* siano costretti a consegnare le cose assicurate sotto la violenza o la minaccia diretta alle loro persone ed a quelle di altre; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate debbono essere poste in atto contestualmente all'interno dei *locali*;
- h) ai **guasti cagionati dai ladri** agli infissi di pertinenza dei *locali* e alle relative parti murarie, nonché al *furto* degli infissi stessi, fino alla concorrenza di euro 3.000 (tremila) per *sinistro* e per anno assicurativo, senza l'applicazione di eventuali *franchigie* e/o *scoperti*;
- i) ai danni materiali direttamente causati alla *partita* assicurata da **atti vandalici** commessi dagli autori del *furto* o della *rapina*, consumati o tentati, fino alla concorrenza del 20% (venti per cento) della somma assicurata.

#### Art.28 - Forma dell'assicurazione

L'*assicurazione* è prestata a "*primo rischio assoluto*".

#### Art.29 - Limiti di indennizzo dei valori

L'*assicurazione* dei *valori* è prestata:

- 1) con il limite di *indennizzo* del 10% (dieci per cento) della somma assicurata alla *partita* assicurata:
  - a) con il massimo di euro 5.000 (cinquemila) per titoli di credito e di pegno, monete, biglietti di banca ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore;

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- b) con il massimo di euro 10.000 (diecimila) per raccolte e collezioni;
- c) con il massimo di euro 5.000 (cinquemila) per gioielli e preziosi;
- 2) con il massimo di euro 10.000 (diecimila) per singolo quadro, tappeto od oggetto d'arte.

Nessun limite di *indennizzo* è previsto per gioielli, preziosi, quadri e tappeti se costituiscono *merci* inerenti l'attività assicurata.

### Art.30 - Furto commesso dai prestatori di lavoro dell'Assicurato o del Contraente

L'*assicurazione* è estesa ai *furti* avvenuti nei modi previsti dall'art.27 (Oggetto dell'assicurazione) delle Norme che regolano il presente Modulo anche se l'autore del *furto* sia un *prestatore di lavoro* dell'*Assicurato* o del *Contraente* e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del *furto* non sia incaricato della custodia delle chiavi dei *locali* o della sorveglianza interna dei *locali* stessi;
- b) che il *furto* sia commesso a *locali* chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il *prestatore di lavoro* adempie le sue mansioni all'interno dei *locali* stessi.

### Art.31 - Portavalori

Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere, l'*assicurazione* è prestata, entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, nel limite del 10% (dieci per cento) della somma assicurata alla *partita* "Macchinario, attrezzatura, arredamento, merci" con il massimo di euro 5.000 (cinquemila), ma con l'applicazione di uno *scoperto* del 10% (dieci per cento), anche contro:

- a) il *furto* avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- b) il *furto* con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- c) il *furto* strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- d) la *rapina*;

commessi sui *prestatori di lavoro* mentre, al di fuori dei *locali*, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'*Assicurato*, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.

### Art.32 - Spese rifacimento documenti

La *Società* a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini del presente Modulo rimborsa le spese di rifacimento dei documenti personali sottratti all'*Assicurato* o ai *prestatori di lavoro*, come patenti di guida, carte di identità e passaporti, con il limite per sinistro e per anno assicurativo, di euro 1.000 (mille).

### Art.33 - Furto e rapina commessi con veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato od al Contraente

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno *scoperto* del 20% (venti per cento) qualora il *furto* o la *rapina* siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei *locali* o nell'area in uso all'*Assicurato* od al *Contraente*. Detto *scoperto*, se operante in concomitanza con altri *scoperti* – che in tal caso non vengono applicati – previsti dalle Norme che regolano il presente Modulo, viene elevato al 30% (trenta per cento); se è operante, invece, in concomitanza con una *franchigia*, questa viene considerata minimo assoluto.

Pertanto nel caso di *assicurazione* presso diversi assicuratori, resta stabilito che l'*indennizzo* verrà determinato ai sensi dell'art.69 (Assicurazione presso diversi assicuratori) delle Norme che regolano i sinistri, senza tenere conto dello *scoperto* che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

### Art.34 - Coesistenza di assicurazione trasporti

Se al momento del *sinistro* le *merci* oggetto dell'*assicurazione* sono garantite per il rischio di *furto* anche da *polizze* di *assicurazione* contro i rischi di trasporto, l'*assicurazione* di cui al presente Modulo vale soltanto per la parte di danno che eventualmente ecceda i valori coperti dalle *polizze* di *assicurazione* contro i rischi di trasporto sino a concorrenza della somma assicurata con il presente Modulo.

Il *Contraente* o l'*Assicurato*, perciò, si obbliga in caso di *sinistro* a dar visione alla *Società* delle *polizze* originali di *assicurazione* contro i rischi di trasporto concernenti le cose colpite dal *sinistro*.

### Art.35 - Mezzi di protezione e chiusura dei locali

L'*assicurazione* è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto limitatamente alla garanzia *furto*, che ogni apertura verso l'esterno dei *locali*, situata in linea verticale a meno di 4 (quattro) metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, *vetro antisfondamento*, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse *luci*, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 centimetri quadrati e con lato minore non superiore a 18 centimetri, oppure, se non rettangolari, di forma iscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 centimetri quadrati.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 180 centimetri quadrati.

Sono pertanto esclusi i danni di *furto* avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le *luci* di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

In caso di *sinistro* se l'introduzione nei *locali* avviene però forzando mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo non conforme a quelli sopraindicati, l'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno *scoperto* del 20% (venti per cento).

Pertanto nel caso di *assicurazione* presso diversi assicuratori, resta stabilito che l'*indennizzo* verrà determinato ai sensi dell'art.69 (Assicurazione presso diversi assicuratori) delle Norme che regolano i sinistri, senza tenere conto dello *scoperto* che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

### Art.36 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il *sinistro* sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di *incendi*, *esplosioni* anche nucleari, *scoppi*, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti ed altri sconvolgimenti della natura, purché il *sinistro* sia in rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave dal *Contraente* o dall'*Assicurato* e, qualora questi siano una persona giuridica, dai loro amministratori o soci a responsabilità illimitata;
- d) a *cose particolari*;
- e) alle *apparecchiature ed impianti elettronici* assicurate con il Modulo rischi elettronici, salvo sia stata resa valida la condizione particolare "S" (Esclusione dei danni di furto e di rapina) delle Norme che regolano il Modulo rischi elettronici;
- f) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
  - 1) da persone che occupano i *locali* contenenti le cose oggetto dell'*assicurazione* o locali con questi comunicanti;
  - 2) da persone del fatto delle quali il *Contraente* o l'*Assicurato* deve rispondere, salvo quanto disposto dall'art.30 (Furto commesso da prestatori di lavoro dell'Assicurato o del Contraente) del presente Modulo;
  - 3) da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei *locali*;
  - 4) da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- g) avvenuti a partire dalle ore 24.00 del 45° (quarantacinquesimo) giorno se i *locali* rimangono incustoditi per più di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24.00 del 15° (quindicesimo) giorno;
- h) causati alle cose assicurate da *incendio*, *esplosione* o *scoppio* provocati dall'autore del *sinistro*;
- i) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

## CONDIZIONI PARTICOLARI

(valide se espressamente richiamate sul modello A631)

### J - Mezzi avanzati di protezione e chiusura dei locali

L'*assicurazione*, a deroga dell'art.35 (Mezzi di protezione e chiusura dei locali) delle Norme che regolano il presente Modulo, è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto limitatamente alla garanzia *furto*, che ogni apertura verso l'esterno dei *locali*, situata in linea verticale a meno di 4 (quattro) metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 millimetri o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 di millimetro, senza *luci* di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 millimetri, ancorate nel muro, con *luci*, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 centimetri oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 centimetri quadrati.

Sono pertanto esclusi i danni di *furto* avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le *luci* delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

In caso di *sinistro*, se l'introduzione nei *locali* avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme alla presente condizione, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, l'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno *scoperto* del 20% (venti per cento).

Pertanto nel caso di *assicurazione* presso diversi assicuratori, resta stabilito che l'*indennizzo* verrà determinato ai sensi dell'art.69 (Assicurazione presso diversi assicuratori) delle Norme che regolano i sinistri, senza tenere conto dello *scoperto* che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

### K - Spese ed onorari periti

La *Società* a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini del presente Modulo rimborsa le spese ed onorari di competenza del perito che il *Contraente* avrà scelto e nominato in conformità al disposto dell'art.65 (Procedura per la valutazione del danno) delle Norme che regolano i sinistri, fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) dell'importo indennizzabile a termini del presente Modulo e con il massimo, per *sinistro* e per anno assicurativo, di euro 5.000 (cinquemila).

### L - Merci presso terzi

La *Società* indennizza i danni materiali direttamente derivati dal *furto* e dalla *rapina*, avvenuti nei modi previsti in *polizza*, delle *merci* in deposito e/o lavorazione presso terzi, come risultante da registrazione contabile dell'*Assicurato*, e presso mostre, fiere e/o esposizioni, purché non all'aperto, ma comunque nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, nel limite del 10% (dieci per cento) della somma assicurata alla *partita* "Macchinario, attrezzatura, arredamento, merci". L'*assicurazione* prescinde dalle caratteristiche costruttive e dai mezzi di protezione e chiusura dei *locali* in base agli articoli 26 (Operatività dell'assicurazione), 35 (Mezzi di protezione e chiusura dei locali) od alla condizione particolare "J" (Mezzi avanzati di protezione e chiusura dei locali) delle Norme che regolano il presente Modulo.

### M - Cose particolari

La *Società* indennizza, a parziale deroga della lettera d) dell'art.36 (Esclusioni) delle Norme che regolano il presente Modulo, il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento e la riparazione ridotto, in relazione allo stato, uso e utilizzabilità, delle *cose particolari*, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico. L'*indennizzo* verrà corrisposto soltanto dopo il rifacimento o la riparazione e purché ciò avvenga entro 12 (dodici) mesi dalla data del *sinistro*.

L'*assicurazione* è prestata nel limite del 20% (venti per cento) della somma assicurata alla *partita* "Macchinario, attrezzatura, arredamento, merci" con il massimo, per *sinistro* e per anno assicurativo, di euro 5.000 (cinquemila).

### N - Impianto di allarme antifurto

L'*assicurazione* è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto limitatamente alla garanzia *furto*, che i *locali* siano protetti da un impianto di allarme antifurto a Norme CEI avente la classe, la marca ed il modello dichiarati sul modello A631. La classe individua il livello di sicurezza dell'impianto di allarme antifurto e deve corrispondere ad una delle seguenti:

Classe	Impianto d'allarme antifurto	Livello di sicurezza
A	volumetrico o perimetrale collegato a vigilanza o forze dell'ordine con ponte radio	elevato
B	volumetrico o perimetrale collegato a vigilanza o forze dell'ordine con combinatore telefonico	medio
C	altre tipologie	modesto

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- 1) installazione e collaudo

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

presentare alla *Società* in caso di *sinistro* il "certificato di installazione e collaudo di impianto di allarme antifurto conforme alle Norme CEI", redatto e firmato dalla ditta installatrice;

2) messa in funzione dell'impianto

mettere in funzione l'impianto di allarme antifurto ogni qualvolta non vi sia presenza di persone nei locali;

3) durata

a) fare effettuare ogni cinque anni, con decorrenza dalla data di prima installazione e collaudo, e così successivamente, una completa revisione dell'impianto di allarme antifurto con lo scopo di rendere l'installazione conforme alle Norme CEI in vigore a quella data;

b) presentare alla *Società* in caso di *sinistro* il "certificato di revisione e collaudo di impianto di allarme antifurto a Norme CEI" comprovante l'avvenuta revisione, collaudo ed efficienza dello stesso.

L'*assicurazione* è prestata:

4) con l'applicazione di uno *scoperto* del 20% (venti per cento) se, ferma l'osservanza degli obblighi di cui ai precedenti punti 1) 2) e 3), il livello di sicurezza dell'impianto di allarme antifurto installato risulta di classe inferiore a quello dichiarato;

5) nel caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui ai precedenti punti 1) 2) e 3):

a) con applicazione di uno *scoperto* del 35% (trentacinque per cento), se il livello di sicurezza dell'impianto di allarme risulta conforme o superiore a quello dichiarato;

b) con applicazione di uno *scoperto* del 50% (cinquanta per cento), se il livello di sicurezza dell'impianto di allarme antifurto installato risulta essere di classe inferiore a quello dichiarato.

### **O - Franchigia**

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di una *franchigia* pari al 10% (dieci per cento) della somma assicurata con il massimo di euro 2.500 (duemilacinquecento).

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RISCHI ELETTRONICI

#### Art.37 - Oggetto dell'assicurazione

La *Società* indennizza i danni materiali alle *partite* assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, direttamente causati da un qualunque evento accidentale, salvo quanto stabilito dall'art.39 (Esclusioni) delle Norme che regolano il presente Modulo.

La *Società* rimborsa altresì, a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini del presente Modulo, fino alla concorrenza di euro 600 (seicento) per evento, le spese documentate per il noleggio di *apparecchiature ed impianti elettronici* in sostituzione temporanea di quelli danneggiati.

#### Art.38 - Franchigia

L'*assicurazione* è prestata con applicazione di una *franchigia* di euro 150 (centocinquanta) per ogni *sinistro*. Tale *franchigia* sostituisce tutte le *franchigie* di importo inferiore previste dalle Norme che regolano il presente Modulo, ferme ed invariate quelle di importo superiore.

#### Art.39 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da eventi previsti dal Modulo furto se operante, salvo l'eventuale importo rimasto scoperto;
- b) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, a meno che il *sinistro* non sia in alcuna relazione con i predetti eventi;
- c) causati o dovuti a tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- d) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a meno che il *sinistro* non sia in alcuna relazione con i predetti eventi;
- e) causati o dovuti a atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, eccetto *furto e rapina*;
- f) verificatisi in occasione di maremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, a meno che il *sinistro* non sia in alcuna relazione con i predetti eventi;
- g) verificatisi in occasione di terremoti, inondazioni, alluvioni, a meno che il *sinistro* non sia in alcuna relazione con i predetti eventi;
- h) causati con colpa grave dell'*Assicurato* o del *Contraente*, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- i) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettono la funzionalità delle *apparecchiature ed impianti elettronici* assicurati;
- j) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore o locatore delle *apparecchiature ed impianti elettronici* assicurati;
- k) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le *apparecchiature ed impianti elettronici* mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le *apparecchiature ed impianti elettronici* fissi;
- l) dovuti:
  - 1) all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o fornitore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
  - 2) a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse;
  - 3) a collegamenti ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del costruttore;
- m) la cui riparazione rientra nelle prestazioni relative al contratto di assistenza tecnica e manutenzione della casa costruttrice o di azienda da essa autorizzata, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'*Assicurato*.

Sono comunque esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a:

- 1) controlli di funzionalità;
- 2) manutenzione preventiva;
- 3) eliminazione dei difetti e dei disturbi a seguito di usura;
- 4) aggiornamento tecnologico dell'impianto;

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- 5) danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche delle *apparecchiature ed impianti elettronici* assicurati, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che:

- 6) le *apparecchiature ed impianti elettronici* assicurati siano dotati degli apparecchi di protezione e di stabilizzazione prescritti dalla casa costruttrice o fornitrice;
- 7) la variazione di tensione abbia danneggiato, congiuntamente alle *apparecchiature ed impianti elettronici* assicurati, anche la stessa apparecchiatura di stabilizzazione;
- n) causati da difetti di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* erano a conoscenza al momento della stipulazione della *polizza*;
- o) ai tubi e valvole elettroniche nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle *apparecchiature ed impianti elettronici* assicurati;
- p) da smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
- q) ai *supporti di dati*.

Sono inoltre escluse le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie per modifiche o miglioramenti.

### Art.40 - Operatività dell'assicurazione per i danni di furto

Le Condizioni Generali di Assicurazione ed il *premio* del presente Modulo, limitatamente ai danni di *furto*, sono convenuti sulla base delle dichiarazioni del *Contraente* in base alle quali:

- a) i *locali* hanno pareti perimetrali esterne, *solai* o *copertura* in vivo (muratura in pietra o blocchi di tufo), cotto (muratura in laterizio), calcestruzzo, vetrocemento armato, *vetro antisfondamento*, cemento armato o no;
- b) se la linea di gronda del *tetto* è situata ad una altezza inferiore a 4 (quattro) metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, il *tetto* è costruito in laterizio armato o cemento armato senza lucernari oppure con lucernari protetti almeno secondo quanto disposto dall'art.41 (Mezzi di protezione e chiusura dei locali per i danni di furto) delle Norme che regolano il presente Modulo.

Qualora in caso di *furto* il tetto risulti costruito in modo differente da quanto dichiarato al precedente punto b) e/o con lucernari non protetti sempre secondo il predetto punto b), l'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno *scoperto* del 20% (venti per cento). Detto *scoperto*, se operante in concomitanza con altri *scoperti* – che in tal caso non vengono applicati – previsti dalle Norme che regolano il presente Modulo, viene elevato al 30% (trenta per cento) e la *franchigia* viene considerata minimo assoluto.

### Art.41 - Mezzi di protezione e chiusura dei locali per i danni di furto

L'*assicurazione* è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto limitatamente ai danni di *furto*, che ogni apertura verso l'esterno dei *locali*, situata in linea verticale a meno di 4 (quattro) metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica e rigida, *vetro antisfondamento*, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse *luci*, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 centimetri quadrati e con lato minore non superiore a 18 centimetri oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 centimetri quadrati. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 180 centimetri quadrati.

Sono pertanto esclusi i danni di *furto* avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le *luci* di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

In caso di *sinistro* se l'introduzione nei *locali* avviene però forzando mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo non conforme a quelli sopra indicati, l'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di uno *scoperto* del 20% (venti per cento).

Pertanto nel caso di *assicurazione* presso diversi assicuratori, resta stabilito che l'*indennizzo* verrà determinato ai sensi dell'art.69 (Assicurazione presso diversi assicuratori) delle Norme che regolano i sinistri, senza tenere conto dello *scoperto* che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### CONDIZIONI PARTICOLARI

(valide se espressamente richiamate sul modello A631)

#### P - Supporti di dati

La *Società* indennizza, a parziale deroga della lettera q) dell'art.39 (Esclusioni) delle Norme che regolano il presente Modulo, i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei *supporti di dati* distrutti, danneggiati o sottratti nonché quelli per la ricostituzione dei *dati* contenuti nei supporti stessi assicurati dall'ultima copia di sicurezza effettuata, in caso di danno materiale causato direttamente a nastri o dischi magnetici, schede perforate o altri *supporti di dati* indennizzabili in base alle Norme del presente Modulo, ferme le esclusioni di cui all'art.39 (Esclusioni) delle Norme che regolano il presente Modulo.

Non sono indennizzabili i costi derivanti da perdita od alterazione di *dati* senza danni materiali causati direttamente a supporti nonché da cestinatura per svista o cancellazione per errore.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal *sinistro*, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei *supporti di dati* privi di informazione.

L'*assicurazione* è prestata a "primo rischio assoluto".

L'*assicurazione* è prestata, per *sinistro* e per anno assicurativo, nel limite del 20% (venti per cento) della somma assicurata con l'applicazione di uno *scoperto* del 5% (cinque per cento) col minimo di euro 250 (duecentocinquanta) per singolo *sinistro*.

A parziale deroga dell'art.63 (Obblighi in caso di sinistro) delle Norme che regolano i Sinistri il *Contraente* o l'*Assicurato* deve immediatamente comunicare alla *Società* ogni danno ai *supporti di dati* mediante telegramma, telex o telefax.

#### Q - Tubi speciali e valvole elettroniche

La *Società* indennizza, a parziale deroga della lettera o) dell'art.39 (Esclusioni) delle Norme che regolano il presente Modulo, i danni provocati ai tubi ed alle valvole elettroniche. In caso di *sinistro*, l'*indennizzo* è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, dalla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dall'installazione, alle ore di lavoro o di colpi effettuati, od altri parametri rispetto alla durata presunta dei tubi o delle valvole stesse, fermo il disposto dell'art.68 (Assicurazione parziale) delle Norme che regolano i Sinistri.

#### R - Atti dolosi

La *Società* indennizza, a parziale deroga delle lettere c) e) dell'art.39 (Esclusioni) delle Norme che regolano il presente Modulo, i danni materiali alle *apparecchiature ed impianti elettronici* assicurati, anche se di proprietà di terzi, direttamente causati da terzi, anche a mezzo di ordigni esplosivi, che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

la *Società* non indennizza i danni, le distruzioni, i guasti od i danneggiamenti, salvo si tratti di *incendio, esplosione e scoppio*, avvenuti nel corso di occupazione dei *locali* qualora la stessa si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

La *Società* non indennizza inoltre i danni:

- 1) causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione dei prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
  - 2) determinati da dolo dell'*Assicurato* e/o del *Contraente*.
- Sono esclusi i danni commessi da:
- 3) il coniuge, i genitori ed i figli del *Contraente* o dell'*Assicurato*;
  - 4) qualsiasi altro parente e/o affine se conviventi con il *Contraente* o con l'*Assicurato*;
  - 5) quando il *Contraente* o l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai precedenti punti 3) e 4).

L'*assicurazione* è prestata con l'applicazione di una *franchigia* di euro 250 (duecentocinquanta) per singolo *sinistro*.

In nessun caso la *Società* pagherà per ciascun *sinistro* più dell'80% (ottanta per cento) della somma assicurata.

La *Società* ha la facoltà, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, di recedere dall'*assicurazione* prestata con la presente condizione particolare, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza della rata annuale di *premio*.

#### S - Esclusione dei danni di furto e di rapina

A parziale deroga dell'art.37 (Oggetto dell'assicurazione) delle Norme che regolano il presente Modulo dall'*assicurazione* sono esclusi, e quindi non indennizzabili, i danni di *furto* e di *rapina*.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

#### Art.42 - Dichiarazione del numero dei prestatori di lavoro

Qualora il *premio* del presente Modulo, con esclusione dell'*assicurazione* R.C.T. proprietà dei *locali*, sia convenuto sulla base del numero dei *prestatori di lavoro*, il *Contraente* provvede a dichiararlo sul modello A631 in quanto corrispondente a quello dei *prestatori di lavoro* di cui l'*Assicurato* si avvale effettivamente per lo svolgimento dell'attività dichiarata.

Qualora, nel corso di validità della *polizza*, si verificano variazioni in aumento rispetto al numero dei *prestatori di lavoro* dichiarato sul modello A631, il *Contraente* si obbliga a darne immediata comunicazione scritta alla *Società* ed a pagare l'eventuale maggiore *premio*.

Qualora in caso di *sinistro* viene accertato che il numero dei *prestatori di lavoro* di cui si avvale l'*Assicurato* è superiore a quello dichiarato sul modello A631, si applica il disposto dell'art.1898 del Codice Civile.

La *Società* rinuncia comunque all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art.1898 del Codice Civile qualora al momento del *sinistro* risulti un numero di *prestatori di lavoro* superiore a quello dichiarato in *polizza* ricorrendo le seguenti concomitanti circostanze:

- a) la variazione sia avvenuta durante il periodo di *assicurazione* in corso;
- b) la variazione sia limitata ad un massimo di un *prestatore di lavoro* in più.

Se avvengono invece variazioni in diminuzione rispetto al numero dichiarato in *polizza*, il *premio* è ridotto in proporzione a decorrere dal periodo di *assicurazione* successivo alla data della comunicazione scritta del *Contraente* alla *Società*.

Le disposizioni della presente norma sono ininfluenti ai fini dell'*assicurazione* R.C.T. proprietà dei *locali*.

#### Art.43 - Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile verso terzi dell'attività (R.C.T.)

La *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di *cose*;

in conseguenza di un *sinistro* verificatosi in relazione all'attività dichiarata sul modello A631, nel limite del *massimale* ivi riportato; è compresa la responsabilità civile derivante:

- a) dalla **conduzione dei locali** e dei relativi spazi adiacenti, anche tenuti a giardini e parchi;
- b) dalla proprietà od uso di **macchine automatiche** per la distribuzione di cibi e di bevande;
- c) dalla gestione del **posto di ristoro** con scaldavivande o della mensa aziendale, compreso il rischio conseguente la somministrazione dei cibi, restando però esclusa, qualora la gestione venga affidata a terzi, la responsabilità civile imputabile al gestore;
- d) dalla gestione di **servizi sanitari aziendali** prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso all'interno dei *locali*, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti al servizio;
- e) dalla proprietà e dalla manutenzione di **insegne luminose** e non, di **cartelli pubblicitari** e **striscioni**, con esclusione dei danni alle *cose* sulle quali sono installati. Qualora la manutenzione sia affidata in appalto o subappalto a terzi, l'*assicurazione* opera a favore dell'*Assicurato* nella sua qualità di committente dei lavori;
- f) dall'impiego da parte dell'*Assicurato* o dei *prestatori di lavoro* di **velocipedi** e **mezzi di trasporto a mano** per ragioni di servizio;
- g) dall'impiego di **macchinari, macchine operatrici, mezzi di sollevamento** e veicoli a motore, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla loro circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- h) dalla partecipazione ad **esposizioni, fiere, mostre e mercati**, compresi i danni causati durante l'allestimento o lo smontaggio degli stand. Qualora l'allestimento o lo smontaggio sia affidato in appalto o sub-appalto a terzi, l'*assicurazione* opera a favore dell'*Assicurato* nella sua qualità di committente dei lavori;
- i) dal **prelievo, consegna e rifornimento delle merci**, ferma l'esclusione di quanto indicato alle lettere d) g) dell'art.46 (Danni esclusi dall'assicurazione R.C.T.) delle presenti Norme;
- j) dalla conduzione di **spazi attrezzati al parcheggio** di veicoli di terzi e/o di *prestatori di lavoro*, compresa l'eventuale responsabilità per i danni subiti dai veicoli parcheggiati, ma esclusi comunque i danni da furto, quelli cagionati alle *cose* trovatisi sui mezzi stessi nonché quelli provocati da veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria per legge;
- k) dal servizio di **vigilanza** effettuato con guardiani anche armati e con cani;

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- l) dalla proprietà di **cani** da guardia, compresa la responsabilità per conto di colui che li ha in consegna;
- m) dalla proprietà di *macchinario, attrezzatura, arredamento, merci e cose particolari* riposte **all'esterno dei locali**, nell'area immediatamente adiacente il *fabbricato*;
- in quanto tutto connesso con l'attività dichiarata sul modello A631.
- L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, in relazione all'attività assicurata, da fatto anche doloso di *prestatori di lavoro*, purché il loro impiego sia conforme alla normativa vigente.

### Art.44 - Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile verso terzi proprietà dei locali (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del *massimale* indicato sul modello A631, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
  - distruzione o deterioramento di *cose*;
- in conseguenza di un *sinistro* derivante dalla proprietà dei *locali* ove si svolge l'attività dichiarata sul modello A631.

E' compresa la responsabilità civile derivante dalla proprietà:

- a) di **antenne e paraboliche** per la ricezione radiotelevisiva installate sul *fabbricato*;
- b) degli **spazi adiacenti** di pertinenza dei *locali*, anche se tenuti a giardino;
- c) dei **parchi** adiacenti di pertinenza dei *locali*;
- d) di **recinzioni, cancellate e cancelli** automatici di pertinenza dei *locali*.

L'assicurazione non comprende la responsabilità civile per i danni derivanti da:

- 1) lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- 2) lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n.81/2008;
- 3) spargimento d'acqua, salvo siano conseguenti a rotture accidentali di tubature e/o condutture;
- 4) umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei *locali*;
- 5) rigurgiti di fogne.

Il *premio* dell'assicurazione è determinato sul valore dei *locali* dichiarato dal *Contraente* che deve corrispondere al valore di costruzione a nuovo dei *locali* medesimi, escluso il valore dell'area, senza tener conto del degrado per età, uso ed ogni altra circostanza influente.

### Art.45 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art.2359 del Codice Civile così come modificato dalla legge 127/91, nonché delle società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti a) b);
- d) tutti coloro che indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

### Art.46 - Danni esclusi dall'assicurazione R.C.T.

L'assicurazione R.C.T. non comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni:

- a) che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività oggetto dell'assicurazione, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione;
- b) derivanti da obbligazioni di cui l'Assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;
- c) conseguenti a:
  - 1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
  - 2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
  - 3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovati nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- d) da proprietà o uso di:
  - a) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
  - b) natanti;
  - c) aeromobili;

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- d) veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- e) alle opere in costruzione e alle opere e/o cose sulle quali si eseguono i lavori;
- f) alle cose che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo;
- g) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- h) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;
- i) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- j) a condutture ed impianti sotterranei;
- k) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- l) da furto;
- m) a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- n) a cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o che lo stesso abbia in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo;
- o) provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro;
- p) cagionati da:
  - 1) prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;
  - 2) opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori;
  - 3) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- q) derivanti da:
  - 1) proprietà di locali, salvo quelli per i quali sia stata resa operante l'assicurazione di cui all'art.44 (Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile verso terzi proprietà dei locali) delle Norme del presente Modulo;
  - 2) interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio;
  - 3) detenzione o impiego di esplosivi;
  - 4) presenza di amianto;
  - 5) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive);
  - 6) prodotti geneticamente modificati;
  - 7) onde o campi elettromagnetici.

### Art.47 - Estensione territoriale ai fini dell'assicurazione R.C.T.

L'assicurazione R.C.T. vale per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i Paesi europei.

### Art.48 - Oggetto dell'assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale indicato sul modello A631, purché in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- A) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;
- B) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto A) cagionati ai prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata la morte o l'invalidità permanente non inferiore al 5% (cinque per cento).

Limitatamente alla rivalsa I.N.A.I.L. e I.N.P.S. i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai prestatori di lavoro.

### Art.49 - Danni esclusi dall'assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro

L'assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro non comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per:

- 1) le malattie professionali;
- 2) i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- 3) i sinistri derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive);

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- 4) i danni da amianto;
- 5) i danni derivanti da campi elettromagnetici.

Sono inoltre esclusi dall'*assicurazione* responsabilità civile verso *prestatori di lavoro* le persone assoggettate alla categoria di prestatori occasionali.

### Art.50 - Estensione territoriale ai fini dell'assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro

L'*assicurazione* Responsabilità Civile verso *prestatori di lavoro* vale per i *sinistri* che avvengano nel mondo intero.

### Art.51 - Massimale - Pluralità di assicurati

L'*assicurazione* R.C.T. è prestata sino a concorrenza del *massimale* indicato sul modello A631 che rappresenta l'obbligazione massima della *Società*, per capitale, interessi e spese per ogni *sinistro*. I limiti di *indennizzo* previsti dalle Condizioni Particolari non s'intendono in aggiunta al *massimale*, ma sono una parte dello stesso e rappresentano l'obbligazione massima della *Società*, per capitale, interessi e spese per ogni *sinistro* e, quando previsto, per ogni anno assicurativo.

Il *massimale* stabilito in *polizza* sia per l'*assicurazione* R.C.T. che per l'*assicurazione* Responsabilità Civile verso *prestatori di lavoro* per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più *Assicurati* fra di loro.

### Art.52 - Regolazione del premio

Qualora il *premio*, con esclusione dell'*assicurazione* R.C.T. proprietà dei *locali*, sia convenuto sulla base dell'ammontare delle *retribuzioni*, esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta dal modello A632, e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata della *polizza*, a secondo delle variazioni su di esse intervenute durante lo stesso periodo.

A tale scopo:

- a) comunicazione dell'ammontare delle retribuzioni e pagamento della differenza di premio entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di *assicurazione* o della minore durata della *polizza* l'*Assicurato* od il *Contraente* deve fornire alla *Società* l'ammontare delle *retribuzioni*. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione effettuata dalla *Società*. Resta fermo il *premio* minimo stabilito sul modello A632;
- b) inosservanza dell'obbligo di comunicazione dell'ammontare delle retribuzioni nel caso in cui, nei termini prescritti, non sia avvenuta la comunicazione dell'ammontare delle *retribuzioni* oppure il pagamento della differenza attiva dovuta, la *Società* può fissare un ulteriore termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per i relativi adempimenti. Trascorso infruttuosamente tale periodo, il *premio*, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dell'ammontare delle *retribuzioni* o il pagamento della differenza attiva. In tale eventualità l'*assicurazione* resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in l'*Assicurato* od il *Contraente* abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la *Società* di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione della *polizza* con lettera raccomandata. Per le *polizze* cessate per qualsiasi motivo, nel caso in cui l'*Assicurato* od il *Contraente* non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del *premio*, la *Società* non sarà obbligata per i *sinistri* accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Resta fermo per la *Società* stessa il diritto di agire giudizialmente;
- c) rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria se all'atto della regolazione annuale il consuntivo dell'ammontare delle *retribuzioni* superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del *premio* dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo dell'ammontare delle *retribuzioni*, comunque non inferiore al 75% (settantacinque per cento) dell'ultimo consuntivo;
- d) verifiche e controlli la *Società* ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'*Assicurato* od il *Contraente* sono tenuti a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali ad esempio il libro paga prescritto dall'art.20 del D.P.R. 30/6/1965 n.1124).

Le disposizioni della presente norma sono ininfluenti ai fini dell'*assicurazione* R.C.T. proprietà dei *locali*.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### CONDIZIONI PARTICOLARI

(valide se espressamente richiamate sul modello A631)

#### T - Danni da interruzione o sospensione di attività

A parziale deroga della lettera q2) dell'art.46 (Danni esclusi dall'assicurazione R.C.T.) delle Norme che regolano il presente Modulo, l'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile verso terzi derivante all'Assicurato dai danni di interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a *sinistro* indennizzabile a termini del presente Modulo.

L'assicurazione è prestata nel limite di euro 50.000 (cinquantamila) per *sinistro* e per anno assicurativo. L'assicurazione è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% (dieci per cento) per ogni *sinistro* con il minimo di euro 1.500 (millecinquecento).

#### U - Lavori presso terzi

A parziale deroga delle lettere i) n) dell'art.46 (Danni esclusi dall'assicurazione R.C.T.) delle Norme che regolano il presente Modulo, l'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile verso terzi derivante all'Assicurato per i danni avvenuti in occasione dell'esecuzione dei lavori presso terzi inerenti l'attività dichiarata sul modello A631:

- a) a cose altrui derivanti da *incendio, esplosione o scoppio* di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute a qualsiasi titolo. L'assicurazione è prestata nel limite di euro 75.000 (settantacinquemila) per ciascun periodo assicurativo annuo con una *franchigia* di euro 250 (duecentocinquanta) per ogni *sinistro*;
- b) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che, per volume o peso, non possono essere rimosse. L'assicurazione è prestata nel limite di euro 75.000 (settantacinquemila) per ciascun periodo assicurativo annuo con una *franchigia* di euro 250 (duecentocinquanta) per ogni *sinistro*.

#### V - Danni a mezzi sotto carico o scarico

A parziale deroga della lettera h) dell'art.46 (Danni esclusi dall'assicurazione R.C.T.) delle Norme che regolano il presente Modulo, l'assicurazione R.C.T. comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

#### W - Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei *prestatori di lavoro* dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti dell'assicurazione sono considerati terzi anche i *prestatori di lavoro* dell'Assicurato, sempreché dall'evento derivino la morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dal Codice Penale. L'assicurazione è prestata nel limite del *massimale* stabilito in *polizza* per l'assicurazione R.C.T. dell'attività.

#### X - Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga della lettera c1) dell'art.46 (Danni esclusi dall'assicurazione R.C.T.) delle Norme che regolano il presente Modulo, l'assicurazione R.C.T. comprende i danni in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

L'assicurazione è prestata con il limite di euro 50.000 (cinquantamila) per *sinistro* e per ciascun periodo assicurativo annuo con uno scoperto del 10% (dieci per cento) per ogni *sinistro* con il minimo di euro 1.500 (millecinquecento).

#### Y - Estensione novero di terzi

A parziale deroga della lettera d) dell'art.45 (Persone non considerate terzi) delle Norme che regolano il presente Modulo, sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali):

- a) i titolari ed i dipendenti di altre ditte (non controllate o collegate con l'Assicurato) che possono trovarsi nell'ambito dell'azienda per eseguire lavori di manutenzione, riparazione, collaudo di attrezzature ed impianti, pulizia, consegna, prelievo e rifornimento comprese operazioni di carico e scarico, sempreché non prendano parte ai lavori formanti oggetto dell'attività dell'Assicurato;
- b) gli ingegneri, i progettisti, i direttori dei lavori, gli assistenti, i consulenti amministrativi e legali e gli altri liberi professionisti in genere che abbiano rapporti con l'Assicurato e frequentino i *locali* dell'Assicurato per ragione del loro incarico;
- c) i titolari ed i dipendenti di ditte (non controllate o collegate con l'Assicurato) o enti incaricati di svolgere accertamenti e/o controlli.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Z - Prestatori occasionali

A parziale deroga della lettera d) dell'art.45 (Persone non considerate terzi) delle Norme che regolano il presente Modulo, sono considerati terzi le persone di cui si avvale l'Assicurato appartenenti alla categoria di prestatori occasionali, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) subite durante lo svolgimento dell'attività dichiarata sul modello A631, semprechè dall'evento derivino la morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dal Codice Penale.

A parziale deroga della lettera o) dell'art.46 (Danni esclusi dall'assicurazione R.C.T.) l'assicurazione vale per i danni provocati da persone di cui si avvale l'Assicurato appartenenti alla categoria di prestatori occasionali.

### A1 - Committenza veicoli a motore

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art.2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai prestatori di lavoro, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

L'assicurazione vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. L'assicurazione vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

### A2 - Danni ai veicoli in consegna, custodia e riparazione

A parziale deroga delle lettere e) f) dell'art.46 (Danni esclusi dall'assicurazione R.C.T.) delle Norme che regolano il presente Modulo, l'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia allo stesso, ovvero sottoposti a lavori di riparazione e/o manutenzione, compresi i danni derivanti dalla caduta degli stessi veicoli da ponti sollevatori e simili, purché detti danni si verifichino nel luogo ove si esercita l'attività dichiarata sul modello A631 e non siano diretta conseguenza dei lavori di manutenzione e riparazione. L'assicurazione è prestata con il limite di euro 25.000 (venticinquemila) per ciascun periodo assicurativo annuo con uno scoperto del 10% (dieci per cento) con il minimo di euro 250 (duecentocinquanta) per ogni veicolo danneggiato.

### A3 - Cose in consegna o custodia o movimentate

A parziale deroga della lettera f) dell'art.46 (Danni esclusi dall'assicurazione R.C.T.) delle Norme che regolano il presente Modulo, l'assicurazione R.C.T. comprende i danni alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo nei locali ove si svolge l'attività dichiarata sul modello A631.

Inoltre a parziale deroga della lettera g) dell'art.46 (Danni esclusi dall'assicurazione R.C.T.) delle Norme che regolano il presente Modulo, l'assicurazione R.C.T. comprende i danni alle cose sollevate, caricate, scaricate, trasportate, rimorchiate o movimentate nei locali ove si svolge l'attività dichiarata sul modello A631.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) alle cose e/o macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumento di lavorazione;
- b) alle cose che, in tutto o in parte, sono oggetto di lavorazione;
- c) necessari per l'esecuzione dei lavori;
- d) da incendio, esplosione, scoppio, furto e smarrimento;
- e) da spargimento d'acqua, comunque verificatosi;
- f) da mancato uso delle cose danneggiate;
- g) ai veicoli a motore.

L'assicurazione è prestata con il limite di euro 5.000 (cinquemila) per ciascun periodo assicurativo annuo con una franchigia di euro 250 (duecentocinquanta) per sinistro.

### A4 - Cessione dei lavori in subappalto

Premesso che l'Assicurato appalta o subappalta parte dei lavori relativi all'attività dichiarata sul modello A631, in misura non superiore al 20% (venti per cento) dell'intero fatturato annuo - relativo all'anno in cui si è verificato il sinistro -, l'assicurazione R.C.T. è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per:

- a) a parziale deroga della lettera o) dell'art.46 (Danni esclusi dall'assicurazione R.C.T.) delle Norme che regolano il presente Modulo, i danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici o subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso;
- b) a parziale deroga della lettera d) dell'art.45 (Persone non considerate terzi) delle Norme che regolano il presente Modulo, gli infortuni subiti in occasione di lavoro (escluse le malattie professionali) dagli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti semprechè dall'evento derivino la morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime così come definite dal Codice Penale.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Qualora in caso di *sinistro* risulti che l'importo dei lavori ceduti in subappalto sia superiore al 20% (venti per cento) il danno sarà indennizzabile nella proporzione esistente tra la suddetta percentuale e quella effettiva di cessione lavori in appalto o subappalto.

### **A5 - Assicurazione postuma per le attività previste dalla legge 46 del 5 marzo 1990**

A parziale deroga delle lettere p2) p3) dell'art.46 (Danni esclusi dall'assicurazione R.C.T.) delle Norme che regolano il presente Modulo, l'*assicurazione* comprende la responsabilità civile derivante all'*Assicurato*, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore anche di impianti non installati dall'*Assicurato*, per danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori.

L'*assicurazione* vale per i lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttive, al commercio, al terziario o ad altri usi.

L'*assicurazione* non comprende i danni:

- a) agli impianti, attrezzature o  *cose*  installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- c) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;
- d) da mancato od intempestivo intervento manutentivo;
- e) da interruzione o sospensione di attività.

L'*assicurazione* è subordinata al possesso dell'abilitazione prevista dall'art.2 della legge 46/1990, è prestata per lavori eseguiti durante il periodo di validità dell'*assicurazione* e per danni verificatisi entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, purché denunciati alla *Società* nel periodo di validità dell'*assicurazione*.

Qualora la presente *polizza* sia emessa in sostituzione di altra *polizza* della *Società* nella quale sia operante l'estensione prevista dalla presente condizione particolare, l'*assicurazione* vale anche per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della *polizza* sostituita.

L'*assicurazione* è prestata fino al limite di euro 50.000 (cinquantamila) per ciascun periodo assicurativo annuo con uno  *scoperto*  del 10% (dieci per cento) per ogni  *sinistro*  con il minimo di euro 250 (duecentocinquanta).

### **A6 - Assicurazione postuma per carrozzieri, elettrauto, gommisti e riparatori di veicoli a motore**

A parziale deroga delle lettere p2) p3) dell'art.46 (Danni esclusi dall'assicurazione R.C.T.) delle Norme che regolano il presente Modulo, l'*assicurazione* comprende la responsabilità civile derivante all'*Assicurato*, per i danni subiti e/o causati, dopo l'ultimazione dei lavori, da veicoli a motore di terzi, riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell'*Assicurato*, compresi i danni derivanti dai lavori conseguenti a operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici, dovuti a fatto od omissione per i quali l'*Assicurato* stesso sia responsabile ai sensi di legge.

L'*assicurazione* non comprende i danni:

- a) il cui risarcimento è previsto dalla legge 990/69 e sue successive modificazioni;
- b) alle parti direttamente oggetto di riparazione, revisione, installazione o manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;
- c) da  *incendio e furto* ;
- d) da mancato uso o disponibilità del veicolo;
- e) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati.

L'*assicurazione* è subordinata al possesso dell'abilitazione prevista dalla legge 122/1992, è prestata per lavori eseguiti durante il periodo di validità dell'*assicurazione* e per danni manifestatisi entro 6 (sei) mesi dalla data di riconsegna ai clienti purché denunciati alla *Società* durante il periodo di validità dell'*assicurazione*.

Qualora la presente *polizza* sia emessa in sostituzione di altra *polizza* della *Società* nella quale sia operante l'estensione prevista dalla presente condizione particolare, l'*assicurazione* vale anche per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della *polizza* sostituita.

L'*assicurazione* è prestata fino al limite di euro 30.000 (trentamila) per ciascun periodo assicurativo annuo con uno  *scoperto*  del 10% (dieci per cento) per ogni  *sinistro*  con il minimo di euro 250 (duecentocinquanta).

### **A7 - Assicurazione postuma per attività di installazione, di manutenzione, di riparazione**

A parziale deroga delle lettere p2) p3) dell'art.46 (Danni esclusi dall'assicurazione R.C.T.), delle Norme che regolano il presente Modulo, l'*assicurazione* comprende la responsabilità civile derivante all'*Assicurato*, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dalle  *cose* , installate, riparate o sottoposte a manutenzione, dopo l'ultimazione dei lavori stessi.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

L'*assicurazione* non comprende i danni:

- a) alle *cose*, installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;
- b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- c) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale le *cose* sono destinate;
- d) da mancato od intempestivo intervento manutentivo;
- e) da interruzione o sospensione di attività.

L'*assicurazione* è prestata per lavori eseguiti durante il periodo di validità dell'*assicurazione* e per danni verificatisi entro 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, purché denunciati alla *Società* nel periodo di validità dell'*assicurazione*.

Qualora la presente *polizza* sia emessa in sostituzione di altra *polizza* della *Società* nella quale sia operante l'estensione prevista dalla presente condizione particolare, l'*assicurazione* vale anche per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della *polizza* sostituita.

L'*assicurazione* non vale per le attività relative a lavori edili nonché quelle previste dalla legge 46 del 5 marzo 1990 e dalla legge 122 del 5 febbraio 1992.

L'*assicurazione* è prestata fino al limite di euro 50.000 (cinquantamila) per ciascun periodo assicurativo annuo con uno *scoperto* del 10% (dieci per cento) per ogni *sinistro* con il minimo di euro 250 (duecentocinquanta).

### **A8 - Franchigia**

L'*assicurazione*, limitatamente ai soli danni a *cose*, è prestata con applicazione di una *franchigia* di euro 1.500 (millecinquecento) per ogni *sinistro*. Tale *franchigia* sostituisce tutte le *franchigie* di importo inferiore previste dalle Norme che regolano il presente Modulo, ferme e invariate quelle di importo superiore.

### **A9 - Franchigia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro**

A parziale deroga di quanto indicato al punto B) dell'art.48 (Oggetto dell'*assicurazione* della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) delle Norme che regolano il presente Modulo, la percentuale del 5% si intende sostituita da una *franchigia* di euro 5.000 (cinquemila).

# CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

## MODULO TUTELA LEGALE

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE

#### Premessa

La gestione dei *sinistri tutela legale* è affidata dalla *Società* a ARAG Assicurazioni S.p.A con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n.9 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'*Assicurato* può rivolgersi direttamente mediante:

- telefono n. 045/8290411;
- per invio nuove denunce di *sinistro* telefax n. 045/8290557;
- per invio successiva documentazione relativa alla gestione del *sinistro* telefax n. 045/8290449.

#### Art.53 - Oggetto dell'assicurazione

La *Società*, nei limiti del *massimale* convenuto, assicura la *tutela legale*, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'*Assicurato* per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, per fatti inerenti all'esercizio dell'attività dichiarata sul modello A631.

Tali oneri sono:

- a) le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del *caso assicurativo*;
- b) le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'*Assicurato*, o di transazione autorizzata dalla *Società* ai sensi dell'art.82 (Gestione del caso assicurativo) delle Norme che regolano i sinistri;
- c) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la *Società* ai sensi dell'art.82 (Gestione del caso assicurativo) delle Norme che regolano i sinistri;
- d) le spese processuali nel processo penale (art.535 Codice di Procedura Penale);
- e) le spese di giustizia;
- f) Il contributo unificato (D.L. 11.03.2002 - n°28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art.80 (Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale) delle Norme che regolano i sinistri.

#### Art.54 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

L'*Assicurato* è tenuto a:

- a) regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del *caso assicurativo*;
- b) ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

La *Società* non si assume il pagamento di :

- c) multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- d) spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'*Assicurato* nei procedimenti penali (art.541 del Codice di Procedura Penale).

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

#### Art.55 - Prestazioni garantite

L'*assicurazione* prevista dall'art.53 (Oggetto dell'assicurazione) delle Norme che regolano il presente Modulo vale per sostenere:

- a) le **controversie individuali di lavoro** con i propri dipendenti iscritti regolarmente nel libro matricola. Tale prestazione vale esclusivamente per il *Contraente*;
- b) le **controversie per inadempienze contrattuali**, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal *Contraente*, **sempreché il valore in lite sia superiore a euro 1.000 (mille)**. La prestazione vale esclusivamente per il *Contraente*;
- c) la difesa in procedimenti penali per **delitti colposi o contravvenzioni**. L'*assicurazione* è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- d) l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per **fatti illeciti di terzi**;
- e) le controversie relative alla **proprietà e/o locazione dei locali** nei quali il *Contraente* esercita l'attività dichiarata sul modello A631. Tale prestazione vale esclusivamente per il *Contraente*;

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

f) **la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi**, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché l'*Assicurato* venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Codice Procedura Penale); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per l'*Assicurato* di denunciare il *caso assicurativo* nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Tale prestazione opera in deroga all'art.57 (Esclusioni) lettere b) p) delle Norme che regolano il presente Modulo. Nel caso di controversie fra *Assicurati* con la stessa *polizza l'assicurazione* è prestata unicamente a favore del *Contraente*.

### Art.56 - ARAGTEL Consulenza Telefonica

Nell'ambito di tutte le materie previste dal presente Modulo il servizio di **consulenza telefonica "ARAGTEL"** al numero



è a disposizione dell'*Assicurato* dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, esclusi i festivi infrasettimanali, per ottenere:

- a) una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
- b) informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- c) chiarimenti sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nel presente Modulo;
- d) informazioni sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'autorità giudiziaria.

### Art.57 - Esclusioni

L'*assicurazione* non vale:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori di società;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
- h) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- i) per controversie relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal *Contraente* nell'esercizio della sua attività;
- j) per contratti di compravendita di immobili;
- k) per controversie relative all'affitto d'azienda;
- l) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- m) per vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto;
- n) per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
- o) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica;
- p) per fatti dolosi delle persone assicurate salvo quanto previsto dal punto f) dell'art.55 (Prestazioni garantite) delle Norme che regolano il presente Modulo;
- q) per controversie nei confronti della *Società*.

### Art.58 - Estensione territoriale

- a) Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'*assicurazione* vale per i *casì assicurativi* che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori;
- b) le prestazioni di cui ai punti b) c) d) dell'art.55 (Prestazioni garantite) delle Norme che regolano il presente Modulo valgono per i *casì assicurativi* che siano insorti nei paesi dell'Unione Europea, San Marino, Città del Vaticano, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera;
- c) in tutte le altre ipotesi diverse da quanto previsto al precedenti punti a) b) l'*assicurazione* vale per i *casì assicurativi* che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art.59 - Determinazione del premio e dichiarazione del numero degli Assicurati

Il *premio* del presente Modulo è convenuto sulla base del numero degli *Assicurati*, come da definizione, che il *Contraente* dichiara sul modello A632. Qualora, nel corso di validità della *polizza*, si verificano variazioni in aumento rispetto al numero degli *Assicurati* dichiarato sul modello A632, il *Contraente* si obbliga a darne immediata comunicazione scritta alla *Società* ed a pagare l'eventuale maggiore *premio*.

Qualora in caso di *sinistro* viene accertato che il numero degli *Assicurati* è superiore a quello dichiarato sul modello A631, si applica il disposto dell'art.1898 del Codice Civile.

La *Società* rinuncia comunque all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art.1898 del Codice Civile qualora al momento del *sinistro* risulti un numero di *Assicurati* superiore a quello dichiarato in *polizza* ricorrendo le seguenti concomitanti circostanze:

- a) la variazione sia avvenuta durante il periodo di *assicurazione* in corso;
- b) la variazione sia limitata ad un massimo di un *Assicurato* in più.

Se avvengono invece variazioni in diminuzione rispetto al numero dichiarato in *polizza*, il *premio* è ridotto in proporzione a decorrere dal periodo di *assicurazione* successivo alla data della comunicazione scritta del *Contraente* alla *Società*.

### Art.60 - Fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, inabilitazione o interdizione del Contraente - alienazione o liquidazione dell'azienda o dell'attività dichiarata

L'*assicurazione* prestata con il presente Modulo si risolve di diritto in caso di fallimento, inabilitazione o interdizione del *Contraente* o qualora questi venga ammesso a concordato preventivo o venga sottoposto ad amministrazione controllata.

Dalla risoluzione dell'*assicurazione* stessa consegue inoltre che le azioni in corso si interrompono con liberazione della *Società* da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso del *premio* pagato e non goduto.

Il *Contraente* che non dia comunicazione alla *Società* dell'alienazione a titolo oneroso o gratuito, di trasformazione dell'azienda o di modifica dell'attività dichiarata sul modello A631, rimane obbligato al pagamento del *premio*.

### Art.61 - Sostituzione ARAG - Rescindibilità annuale

Premesso che la *Società* presta la presente *assicurazione* tramite ARAG, la *Società* medesima, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, si riserva la facoltà di sostituire ARAG, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza della rata annuale di *premio* e garantendo le medesime prestazioni previste in *polizza*.

La *Società* ha inoltre la facoltà di recedere dall'*assicurazione* prestata con il presente Modulo, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza della rata annuale di *premio*.

## CONDIZIONI PARTICOLARI

(valide se espressamente richiamate sul modello A631)

### B1 - Pacchetto sicurezza

#### 1) D.Lgs. 81/2008 – sicurezza sul posto di lavoro

L'*assicurazione* prevista all'art.53 (Oggetto dell'assicurazione) delle Norme che regolano il presente Modulo viene prestata al *Contraente* in relazione al D.Lgs. 81/2008 a tutela dei diritti dei propri addetti, in qualità di:

- a) responsabile dei lavori;
- b) coordinatore per la progettazione;
- c) coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

L'*assicurazione* vale anche qualora il *Contraente*, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di committente dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

L'*assicurazione* viene prestata altresì al *Contraente*, in relazione al D.Lgs. 81/2008, a tutela dei diritti dei propri:

- d) legali rappresentanti;
- e) dirigenti;
- f) preposti;
- g) medico competente;
- h) responsabili dei servizi di prevenzione;
- i) lavoratori dipendenti.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione vale, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, per:

- 1) sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- 2) sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589/590 Codice Penale);
- 3) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a euro 250 (duecentocinquanta).

La Società provvede, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. Ad eccezione dei legali rappresentanti, i suelencati Assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.

### 2) D.Lgs. 193/2007 – sicurezza e igiene alimentare

L'assicurazione prevista all'art.53 (Oggetto dell'assicurazione) delle Norme che regolano il presente Modulo viene prestata al Contraente in relazione al D.Lgs. 193/2007 a tutela del titolare dell'industria alimentare e del responsabile delegato dal titolare in quanto dipendente dell'azienda. L'assicurazione vale, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 193/2007 e delle altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di igiene alimentare, per:

- a) sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- b) sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (articoli 589/590 del Codice Penale);
- c) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie.

La Società provvede, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

### 3) D.Lgs. 196/03 - Tutela della Privacy.

L'assicurazione prevista all'art.53 (Oggetto dell'assicurazione) delle Norme che regolano il presente Modulo viene prestata, in deroga all'art.57 lett. b) (Esclusioni) delle Norme che regolano il presente Modulo, per le spese sostenute dall'Assicurato relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento di attività previste dal D.Lgs. n.196 del 30/06/2003. A deroga delle definizioni ed agli esclusivi fini della presente condizione particolare 3) per Assicurati si intendono:

- a) il titolare, ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. 196/03;
- b) i responsabili e gli incaricati del trattamento dipendenti del Contraente designati per iscritto ai sensi degli articoli 29/30 del D.Lgs. 196/03.

L'assicurazione è prestata a condizione che siano adempiuti, quando previsti, gli obblighi relativi alla notificazione del trattamento all'Autorità Garante ai sensi dell'art.37 e seguenti del D.Lgs. 196/03 e valgono per la difesa:

- c) penale: sostenere, in deroga all'art.57 lett. f) (Esclusioni) delle Norme che regolano il presente Modulo, la difesa in procedimenti penali per delitti colposi, dolosi e per contravvenzioni previsti dal D. Lgs. n.196/03. Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per delitto doloso verranno rimborsate da ARAG nel solo caso di assoluzione, esclusi i casi di estinzione del reato, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza;
- d) amministrativa: sostenere la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;
- e) civile: sostenere la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'art.1917 del Codice Civile.

## B2 - Controversie con i clienti

L'assicurazione, a parziale deroga dell'art.57 lett. i) m) (Esclusioni) delle Norme che regolano il presente Modulo, è prestata al Contraente per sostenere vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi da quest'ultimo effettuati, compreso il recupero dei crediti.

Per quanto riguarda il recupero dei crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (art. 474 del Codice di Procedura Civile) o documentati da prova scritta o equiparata (articoli 634/636 del Codice di Procedura Civile). ARAG, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti promuovendo, se necessario, procedimento di ingiunzione e/o esecutivo purché sussistano oggettive possibilità di recupero.

L'assicurazione è prestata con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

#### NORME RELATIVE AI MODULI ALL RISKS (ESCLUSO ART.24 - RICORSO TERZI), FURTO E RISCHI ELETTRONICI

##### Art.62 - Cumulo di garanzie

In caso di *sinistro* per il quale siano operanti le garanzie di più Moduli, il *sinistro* viene liquidato tenendo conto esclusivamente del Modulo più favorevole all' *Assicurato*.

##### Art.63 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di *sinistro* l' *Assicurato* o il *Contraente* deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della *Società* secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 del Codice Civile;
- b) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
- c) darne avviso all'Intermediario autorizzato al quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Società* indicando il numero di *polizza* e l'Intermediario autorizzato:
  - 1) entro 24 (ventiquattro) ore, se trattasi di *sinistro* che configuri ipotesi di reato, presentando altresì denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, specificando il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno ed indicando la *Società*, l'Intermediario autorizzato ed il numero di *polizza*; copia di tale denuncia deve essere trasmessa all'Intermediario autorizzato o alla *Società* ed entro i 5 (cinque) giorni successivi deve essere fornita alla *Società* una distinta particolareggiata delle cose distrutte, rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore;
  - 2) entro 3 (tre) giorni negli altri casi, specificando le circostanze e l'importo approssimativo del danno;
- d) denunciare tempestivamente la sottrazione o la distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- e) conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, salvo non sia stato già fornito alla *Società*, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, rubate o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del *sinistro* con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla *Società* o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche e presentare, a richiesta della *Società*, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente in relazione al *sinistro*. Lo stato particolareggiato di cui in precedenza non può essere richiesto quando l' *assicurazione* è prestata a *primo rischio assoluto*. In caso di danno alle *merci* deve mettere altresì a disposizione della *Società* la documentazione contabile di magazzino compresa quella relativa alla movimentazione delle *merci* e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle *merci*, sia finite sia in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all' *indennizzo* anche ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui ai punti b) d), anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata ed anche se non si è raggiunto lo scopo, saranno ripartite tra la *Società* e l' *Assicurato* in proporzione ai rispettivi interessi, salvo che la *Società* provi che le spese stesse sono state fatte inconsideratamente.

##### Art.64 - Esagerazione dolosa del danno

Il *Contraente* o l' *Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o essere rubate cose che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali del reato ed i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all' *indennizzo*.

##### Art.65 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla *Società*, o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta di una delle Parti:

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

b) fra due Periti nominati uno dalla *Società* ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

### Art.66 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del *sinistro*;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.63 (Obblighi in caso di sinistro) delle presenti Norme;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri di valutazione di cui all'art.67 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno) delle presenti Norme;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) dell'art.65 (Procedura per la valutazione del danno) delle presenti Norme, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impugnata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

### Art.67 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

#### 1. Modulo All Risks (Incendio e Altri Danni ai Beni)

Premesso che l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del *sinistro* è ottenuta secondo i seguenti criteri:

##### a) Locali

si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dei *locali*, escludendo soltanto il valore dell'area;

##### b) Macchinario, attrezzatura e arredamento

si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, eguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio nonché degli oneri fiscali qualora questi non possano essere recuperati dall'*Assicurato*;

##### c) Merci

si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi le spese di trasporto nonché gli oneri fiscali qualora questi non possano essere recuperati dall'*Assicurato*;

l'ammontare del danno, la cui determinazione viene eseguita separatamente per ogni singola *partita*:

##### d) per i Locali

è dato dalla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, al netto del valore dei residui. In nessun caso la *Società*, fermo quanto previsto dall'art.70 (Limite massimo dell'indennizzo) delle presenti Norme, indennizza un importo superiore al doppio del relativo valore "allo stato d'uso", per tale intendendosi il valore determinato in base alla stima di cui alla precedente lettera a) al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso, al tipo, alla funzionalità, al rendimento e ad ogni altra circostanza concomitante.

Qualora la ricostruzione o la riparazione non siano effettuate, salvo forza maggiore, entro 12 (dodici) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

del danno viene determinato "allo stato d'uso", deducendo dal valore a nuovo stimato il deprezzamento indicato al precedente comma. La deduzione dal valore a nuovo di tale deprezzamento determina l'*indennizzo* spettante prima dell'avvenuta ricostruzione o riparazione, fermo restando che il pagamento della differenza tra il valore a nuovo ed il valore allo "stato d'uso" verrà effettuato a ricostruzione o riparazione avvenute;

e) per il *Macchinario, a attrezzatura e arredamento*

si determina deducendo dal costo di rimpiazzo delle cose assicurate quello delle cose illese e quello residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario. In nessun caso la *Società*, fermo quanto previsto dall'art.70 (Limite massimo dell'indennizzo) delle presenti Norme, indennizza un importo superiore al doppio del relativo valore "allo stato d'uso", per tale intendendosi il valore determinato in base alla stima di cui alla precedente lettera b) al netto di un deprezzamento stabilito in relazione alla qualità, alla funzionalità, all'uso, al rendimento, alla vetustà, all'adozione di nuovi metodi o ritrovati e ad ogni altra circostanza concomitante.

Qualora il rimpiazzo o la riparazione non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 12 (dodici) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato "allo stato d'uso", deducendo dal costo di rimpiazzo stimato il deprezzamento indicato al precedente comma. La deduzione dal costo di rimpiazzo di tale deprezzamento determina l'*indennizzo* spettante prima dell'avvenuto rimpiazzo o riparazione, fermo restando che il pagamento della differenza tra il costo di rimpiazzo ed il valore allo "stato d'uso" verrà effettuato a rimpiazzo o riparazione avvenuti;

f) per le *Merci*

si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo di quelle danneggiate nonché gli oneri fiscali qualora non dovuti all'Erario.

### 2. Modulo Furto

L'ammontare del danno è dato:

a) per i *Locali*

dal costo di riparazione delle parti danneggiate;

b) per il *Macchinario, a attrezzatura e arredamento*

dal costo di rimpiazzo delle cose sottratte con altre nuove, eguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio nonché degli oneri fiscali se dovuti all'Erario, o dal costo di riparazione di quelle danneggiate. In nessun caso la *Società*, fermo quanto previsto dall'art.70 (Limite massimo dell'indennizzo) delle presenti Norme, indennizza un importo superiore al doppio del relativo valore "allo stato d'uso", per tale intendendosi il valore determinato in base al predetto costo di rimpiazzo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione alla qualità, alla funzionalità, all'uso, al rendimento, alla vetustà, all'adozione di nuovi metodi o ritrovati e ad ogni altra circostanza concomitante.

Qualora il rimpiazzo o la riparazione non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 12 (dodici) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato "allo stato d'uso", deducendo dal costo di rimpiazzo stimato il deprezzamento indicato al precedente comma. La deduzione dal costo di rimpiazzo di tale deprezzamento determina l'*indennizzo* spettante prima dell'avvenuto rimpiazzo o riparazione, fermo restando che il pagamento della differenza tra il costo di rimpiazzo ed il valore "allo stato d'uso" verrà effettuato a rimpiazzo o riparazione avvenuti;

c) per le *Merci*

dal valore che le cose sottratte avevano al momento del *sinistro* o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del *sinistro*, comprensivi degli oneri fiscali qualora dovuti all'Erario.

### 3. Modulo Rischi Elettronici

Premesso che l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, sottratte, danneggiate o distrutte - avevano al momento del *sinistro* è ottenuta stimando il costo di rimpiazzo o sostituzione delle cose assicurate con altre nuove, eguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio nonché degli oneri fiscali qualora questi non possano essere recuperati dall'*Assicurato*, l'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di rimpiazzo delle cose assicurate quello delle cose illese e quello residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario. Qualora il rimpiazzo o la riparazione non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 12 (dodici) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato "allo stato d'uso", deducendo dal costo di rimpiazzo stimato un deprezzamento stabilito in relazione alla qualità, alla funzionalità, all'uso, al rendimento, alla vetustà, all'adozione di nuovi metodi o ritrovati e ad ogni altra circostanza concomitante.

Tale criterio è operante per cose assicurate di età non superiore a 2 (due) anni.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Per cose di età superiore:

a) nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del *sinistro*, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *sinistro*;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del *sinistro*, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come al punto a1), deducendo l'importo stimato come al punto a2);

b) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) si stima il valore della cosa assicurata al momento del sinistro, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso od altra causa;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come al punto b1), deducendo l'importo stimato come al punto b2).

Una cosa si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come al punto a1) meno il valore determinato al punto a2), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del *sinistro* stimato secondo il criterio del punto b1).

### Art.68 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte in base all'art.67 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno) delle presenti Norme, risulta che i valori di una o più *partite*, presa ciascuna separatamente, eccedevano al momento del *sinistro* le somme rispettivamente assicurate, la *Società* risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del *sinistro*.

Non si terrà conto del maggior valore degli enti in garanzia rispetto alle somme assicurate, sempreché questo maggior valore si mantenga entro i limiti del 10% (dieci per cento) delle somme assicurate.

Se invece il limite predetto risultasse oltrepassato, si applicherà allora il disposto del comma precedente per l'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento).

In ogni caso, se l'ammontare del danno, al lordo di eventuali *franchigie* o *scoperti*, accertato in base all'art.67 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno) delle presenti Norme risulti uguale o inferiore a euro 25.000 (venticinquemila), l'*indennizzo* sarà corrisposto a *primo rischio assoluto* senza l'applicazione di quanto previsto dal primo comma della presente norma, purché al momento del *sinistro* non esistano polizze stipulate con altri assicuratori sulle medesime cose e per i medesimi rischi.

### Art.69 - Assicurazione presso diversi assicuratori

In caso di *sinistro* l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali *indennizzi*, escluso dal conteggio l'*indennizzo* dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la *Società* è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

### Art.70 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo i casi previsti dall'art.1914 del Codice Civile e dalle Condizioni Particolari del Modulo all risks, per nessun titolo la *Società* potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata alle singole *partite*.

### Art.71 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività dell'*assicurazione* e valutato il danno, la *Società* provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 (trenta) giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato e in caso di *sinistro furto* o *rapina* dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino alcuno dei casi previsti dalle lettere c) f) dell'art.36 (Esclusioni) delle Norme che regolano l'assicurazione furto e dalla lettera e) dell'art.39 (Esclusioni) delle Norme che regolano l'assicurazione rischi elettronici.

In caso di *sinistro incendio* e/o atti dolosi, se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dal punto 3) lettera j) dell'art.19 (Esclusioni) e dal punto 2) dalla condizione particolare "B" (Atti dolosi) delle Norme che regolano l'assicurazione incendio nonché dalla lettera e) dell'art.39 (Esclusioni) e dal punto 2) dalla condizione particolare "R" (Atti dolosi) delle Norme che regolano l'assicurazione rischi elettronici.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art.72 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la *Società*, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'*Assicurato* deve restituire alla *Società* l'*indennizzo* per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane stabilito che l'*assicurazione* vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

### Art.73 - Riduzione somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro (valido per il Modulo furto)

In caso di *sinistro* la somma assicurata ed i relativi limiti di *indennizzo*, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di *assicurazione* in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali *franchigie* o *scoperti* senza corrispondente restituzione di *premio*.

Qualora a seguito del *sinistro* stesso la *Società* decidesse invece di recedere dall'*assicurazione* si farà luogo al rimborso del *premio* imponibile non goduto sulla somma assicurata rimasta in essere.

Su richiesta del *Contraente* e previo esplicito consenso della *Società* detta somma e limiti potranno essere reintegrati nei valori originari; il *Contraente* corrisponderà il rateo di *premio* relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di *assicurazione* in corso.

### Art.74 - Recupero delle cose rubate (valido per i Moduli furto e rischi elettronici)

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'*Assicurato* deve darne avviso alla *Società* appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della *Società*, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'*Assicurato* rimborsi alla *Società* l'intero importo riscosso a titolo di *indennizzo* per le cose medesime.

Se invece la *Società* ha indennizzato il danno solo in parte, l'*Assicurato* ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'*indennizzo* riscosso dalla *Società* per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'*indennizzo* a termini di *polizza* e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'*indennizzo* e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del *sinistro*, la *Società* è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del *sinistro*. L'*Assicurato* ha tuttavia facoltà di abbandonare alla *Società* le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della *Società* di rifiutare l'abbandono pagando l'*indennizzo* dovuto.

## NORME RELATIVE AL MODULO RESPONSABILITA' CIVILE ED ALL'ART.24 (RICORSO TERZI) DEL MODULO ALL RISKS

### Art.75 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di *sinistro* l'*Assicurato* o il *Contraente* deve:

- a) darne avviso scritto all'*Intermediario autorizzato* al quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Società* entro 3 (tre) giorni da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile, preceduto da telegramma se il *sinistro* è mortale o di notevole gravità. L'avviso deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del *sinistro* nonché il numero di *polizza* e l'*Intermediario autorizzato* cui essa è assegnata;
- b) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *sinistro* successivamente a lui pervenuti.

Se l'*Assicurato* od il *Contraente* omette o ritarda la presentazione della denuncia di *sinistro*, la *Società* ha diritto di rifiutare o di ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

### Art.76 - Assicurazione parziale proprietà dei locali

Se al momento del *sinistro* risulta che il valore dei *locali* eccedeva quello dichiarato, la *Società* risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore dichiarato e quello risultante al momento del *sinistro* ed in ogni caso nel limite del *massimale* ridotto in eguale proporzione.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Non si terrà conto del maggior valore dei *locali* rispetto al valore dichiarato, sempreché questo maggior valore si mantenga entro i limiti del 10% (dieci per cento) di quello dichiarato.

Se invece il limite predetto risultasse oltrepassato, si applicherà allora il disposto del comma precedente per l'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento).

In ogni caso, se l'ammontare del risarcimento, al lordo di eventuali *franchigie* o *scoperti*, risulti uguale o inferiore a euro 10.000 (diecimila), il risarcimento medesimo sarà corrisposto senza l'applicazione di quanto previsto dal primo comma della presente norma; tale ultima disposizione non è operante nel caso di esistenza al momento del *sinistro* di polizze stipulate con altri assicuratori sui *locali* per i medesimi rischi.

### Art.77 - Gestione delle vertenze di danno – Spese di resistenza

La *Società* assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'*Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

L'*Assicurato* è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La *Società* ha diritto di rivalersi sull'*Assicurato* del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della *Società* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari al quarto del *massimale* stabilito in *polizza* per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese vengono ripartite fra la *Società* e l'*Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

La *Società* non rimborsa le spese incontrate dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

## NORME RELATIVE AL MODULO TUTELA LEGALE

**Art.78 - Insorgenza del caso assicurativo** (non valido per la condizione particolare B1 – Pacchetto sicurezza)

a) Per insorgenza del *caso assicurativo* si intende:

- 1) per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- 2) per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'*Assicurato*, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del *caso assicurativo* si fa riferimento alla data della prima violazione;

c) l'*assicurazione* è prestata per i *casì assicurativi* che siano insorti:

- 1) durante il periodo di validità della *polizza*, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- 2) trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della *polizza*, in tutte le restanti ipotesi;

d) l'*assicurazione* si estende ai *casì assicurativi* che siano insorti durante il periodo di validità della *polizza* e che siano stati denunciati alla *Società*, nei modi e nei termini previsti dall'art.80 (Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale) delle presenti Norme, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della *polizza* stessa;

e) l'*assicurazione* non vale nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'*assicurazione* fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti;

f) si considerano a tutti gli effetti come *unico caso assicurativo*:

- 1) le vertenze promosse da o contro più persone e aventi ad oggetto domande identiche o connesse;
- 2) le indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, l'*assicurazione* viene prestata a favore di tutti gli *Assicurati* coinvolti, ma il relativo *massimale* resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

**Art.79 - Insorgenza del caso assicurativo** (valido esclusivamente per la condizione particolare B1 - Pacchetto sicurezza)

Per insorgenza del *caso assicurativo* si intende:

- a) il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

b) il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge, nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

L'assicurazione è prestata per i *casì assicurativi* che siano insorti durante il periodo di validità della presente polizza. L'assicurazione si estende ai *casì assicurativi* conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità della polizza ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella condizione particolare B1 (Pacchetto sicurezza), o loro dimissioni dall'impresa *Contraente*.

### Art.80 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale

L'Assicurato deve:

- a) immediatamente denunciare ad Arag qualsiasi *caso assicurativo* nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza;
- b) in ogni caso, fare pervenire ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad Arag contemporaneamente alla denuncia del *caso assicurativo*. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con ARAG o con la *Società*.

### Art.81 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti

Al verificarsi di un *sinistro* l'Assicurato deve:

- a) informare immediatamente ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *caso assicurativo*, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

### Art.82 - Gestione del caso assicurativo

Ricevuta la denuncia del *caso assicurativo*, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'art.80 (Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale) delle presenti Norme.

L'assicurazione è prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.

L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti viene concordata con ARAG.

ARAG e la *Società* non sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei *casì assicurativi* tra l'Assicurato e la *Società* o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

### Art.83 - Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece a ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

# INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

In applicazione della normativa sulla "privacy", La/Vi informiamo sull'uso dei Suoi/Vostri dati personali e sui Suoi/Vostri diritti (nota 1):

## 1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (nota 2)

Al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo/Vostro favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La/Vi riguardano – dati raccolti presso di Lei/Voi o presso altri soggetti (nota 3) e/o dati che devono essere forniti da Lei/Voi o da terzi per obblighi di legge (nota 4) – e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Le/Vi chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi/Vostri dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o i prodotti assicurativi. Il consenso che richiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (nota 5) strettamente inerenti alla fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (nota 6), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei/Voi e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano – in Italia o all'estero – come autonomi titolari, soggetti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (nota 7). Il consenso che richiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo inoltre che senza i Suoi/Vostri dati non potremmo fornire, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

## 2. Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati (nota 9) dalla nostra Società – titolare del trattamento – solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornire i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo/Vostro favore previsti, ovvero, qualora vi si abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all'estero – per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e soltanto per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso più volte richiesto comprende ovviamente anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

## 3. Diritti dell'interessato

Lei/Voi ha/avete il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi/Vostri dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha/avete inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (nota 11).

Per l'esercizio dei Suoi/Vostri diritti nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati ci si può rivolgere al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati scrivendogli presso la nostra Sede o inviando una e-mail a [privacy@nationalesuisse.it](mailto:privacy@nationalesuisse.it) (nota 12).

### NOTE

- 1) Come previsto dall'art.13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
- 2) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002), che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La/Vi riguardano (contraenti di assicurazioni in cui Lei/Voi risultate assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue/Vostre richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 7, sesto e settimo trattino).
- 4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 5) Cioè dati di cui all'art. 4, comma I, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
- 6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
- 7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
  - assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato); centri di demolizione di autoveicoli;
  - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
  - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui la Struttura Organizzativa di assistenza (indicata nel contratto), la società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), la clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società d'informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti (vedi tuttavia anche nota 10);

- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le stesse imprese, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
- organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):
  - assicurazioni incendio: Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate;
  - assicurazioni r.c. generale: Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 - Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate;
  - assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la gestione della Convenzione per l'indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell'interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r.c. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest'ultima; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l. (Corso Venezia, 8 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n.242, garantisce le "carte verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;
  - assicurazioni trasporti: Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova (Via C. R. Ceccardi, 4-26 - Genova), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Roma (Corso d'Italia 33 - Roma), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste (Via Torrebianca, 20 - Trieste), per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti strumentali alle suddette attività;
  - assicurazioni vita: Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;
- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;
- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa anticiclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Via Caraci, 36 - Roma), il quale, in base all'art. 226 cod. strad., gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAl (Viale delle Province, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l'assicurato); Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

- 8) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente, chiedendolo al Servizio indicato in informativa.
- 9) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art.4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
- 10) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7, terzo trattino).
- 11) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli articoli 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.
- 12) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente richiedendoli per iscritto al Responsabile per il riscontro con gli interessati presso la nostra Sede o inviando una e-mail a [privacy@nationalesuisse.it](mailto:privacy@nationalesuisse.it). L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet [www.nationalesuisse.it](http://www.nationalesuisse.it).

pagina lasciata intenzionalmente in bianco



Sede Legale e  
Direzione Generale in Italia  
Via XXV Aprile, 2  
20097 San Donato Milanese (MI)  
Tel. 02 51 60 31 - Fax 02 51 46 34  
info@nationalesuisse.it  
www.nationalesuisse.it

Nationale Suisse S.p.A.  
Società uninominale soggetta all'attività di direzione e coordinamento  
da parte della Compagnia d'Assicurazioni Nazionale Svizzera SA  
Capitale sociale 12.000.000 euro i.v.  
R.E.A. di Milano n. 585006 - Albo Imprese n. 1.00038  
Albo Gruppi Assicurativi n. 013 - Partita Iva e Codice Fiscale n° 01851070159  
Imp. aut. all'esercizio Assic. con D.M. 6-10-72 (G.U. 20-10-72 n. 274)  
Compagnia con sistema di management certificato